

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 1 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

**CAPITOLATO SPECIALE PER ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA  
DI AUTOCARRI, NUOVI, CON LA FORMULA CONTRATTUALE DEL  
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, FULL SERVICE, SENZA CONDUCENTE  
CIG [8762106E99]**


## **INDICE**

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 2 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

<b>PARTE PRIMA - OGGETTO DELLA FORNITURA E SUA REGOLAMENTAZIONE .....</b>	<b>4</b>
ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA E DURATA DEL CONTRATTO .....	4
ART. 2 DEFINIZIONI .....	6
ART. 3 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO .....	6
ART. 4 AMMONTARE DELLA FORNITURA .....	6
ART. 5 RISERVATEZZA .....	7
ART. 6 NORMATIVA APPLICABILE ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO .....	8
ART. 7 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE .....	8
ART. 8 COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE SINISTRI .....	11
ART. 9 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO .....	14
ART. 10 PAGAMENTI - COMPENSAZIONE .....	14
ART. 11 CESSIONE DEI CREDITI .....	15
ART. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO .....	15
ART. 13 REVISIONE PREZZI .....	15
ART. 14 REQUISITI E NORMATIVA DI SICUREZZA .....	15
ART. 15 SISTEMA Q.S.A. - SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA .....	15
ART. 16 RESPONSABILITÀ SOCIALE .....	16
ART. 17 BREVETTI .....	17
ART. 18 DANNI DI FORZA MAGGIORE .....	17
ART. 19 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE .....	17
ART. 20 LINGUA .....	18
ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	18
ART. 22 RECESSO DELLA COMMITTENTE .....	20
ART. 23 CONTESTAZIONI E RISERVE .....	20
ART. 24 SPESE CONTRATTUALI .....	21
ART. 25 FORO COMPETENTE .....	21
ART. 26 RIFERIMENTO ALLA LEGGE .....	21
ART. 27 REQUISITI DI SICUREZZA E PRIVACY .....	21
<b>PARTE SECONDA - NORME PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>22</b>
ART. 28 SEDE OPERATIVA DEL FORNITORE .....	22
ART. 29 GENERALITÀ DELLA FORNITURA – QUALITÀ E TIPOLOGIA .....	22
ART. 30 DISPOSITIVI PER LA GESTIONE DELLA FLOTTA .....	22
ART. 31 VEICOLI CON CARATTERISTICHE DIVERSE A QUELLE DELLE SCHEDE TECNICHE .....	23
ART. 32 USO DELLA CARROZZERIA A SCOPO PUBBLICITARIO .....	23
ART. 33 ALLESTIMENTI SPECIALI PER AUTOCARRI .....	23
ART. 34 UTILIZZO DEGLI AUTOCARRI .....	23
ART. 35 GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE .....	24
ART. 36 MANUTENZIONI ORDINARIA E STRAORDINARIA .....	24
ART. 37 ASSISTENZA/SOSTITUZIONE PNEUMATICI .....	26
ART. 38 LOGGI .....	26
ART. 39 IRREPARABILITÀ E FURTO .....	26
ART. 40 INTERVENTI A CARICO DELLA COMMITTENTE .....	26
ART. 41 RIPARAZIONI DI CARROZZERIA E REVISIONI .....	27
ART. 42 AUTOCARRO SOSTITUTIVO .....	27
ART. 43 SOCCORSO STRADALE .....	28
ART. 44 CONSEGNA DELLA FORNITURA – PENALI PER RITARDO .....	28
ART. 45 OBBLIGHI LEGALI .....	31
ART. 46 SINISTRI STRADALI .....	31
ART. 47 SERVIZIO DI RICEZIONE CHIAMATE .....	31
ART. 48 CENTRI DI SERVIZIO .....	32
ART. 49 CANONE DI NOLEGGIO .....	32
ART. 50 AGGIORNAMENTO DEL CANONE .....	32
ART. 51 GESTIONE PRATICHE PER SMARRIMENTO TARGA/CARTA DI CIRCOLAZIONE .....	32
ART. 51 PERCORRENZE CHILOMETRICHE .....	32
ART. 52 RICONSEGNA VEICOLI .....	33
ART. 53 REPORTISTICA .....	35
ART. 54 RICALCOLO .....	36
ART. 55 RICONSEGNA DEGLI AUTOCARRI .....	36
ART. 56 RICONSEGNA ANTICIPATA .....	36
ART. 57 ANNULLAMENTO ORDINI .....	36
ART. 58 DISPOSIZIONI GENERALI SULLE PENALI .....	36

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 3 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

ART. 59	PROVE IN INGRESSO SULLA FORNITURA – GARANZIE E COLLAUDI.....	38
ART. 60	SUBAPPALTO .....	38

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 4 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

## **PARTE PRIMA - OGGETTO DELLA FORNITURA E SUA REGOLAMENTAZIONE**

### **Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA E DURATA DEL CONTRATTO**

L'appalto ha per oggetto la fornitura, a misura, e tramite apposito accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 50/2016, di Autocarri, nuovi, senza conducente, con la formula del noleggio lungo termine "full service", in linea con le disposizioni del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 24 di attuazione della Direttiva 33/2009/CE (GU n. 68 del 24-3-2011) approvato con DM 8 maggio 2012 (GU n. 129 del 5-6-2012) e come modificato dal DM 30 novembre 2012 (GU n. 290 del 13.12.2012), destinati al personale della Committente e a tutte le società da questa controllate, necessari allo svolgimento dei servizi che quest'ultima svolge.

In linea con le indicazioni del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (di seguito PAN GPP), e ai sensi del D. Lgs 24/2011 e s.m.i. ("Criteri ambientali minimi" per l'acquisizione degli autocarri adibiti al trasporto su strada), nelle gare d'appalto per l'acquisizione degli autocarri adibiti al trasporto su strada (salvo gli autocarri esclusi esplicitamente dal DL e quelli utilizzati per la pubblica sicurezza sopra la soglia di rilievo comunitario) è obbligatoria l'introduzione dei criteri ambientali minimi relativi alle specifiche tecniche, alle clausole contrattuali e ai criteri premianti. Pertanto, e a tal fine, si specifica che la Stazione Appaltante introduce nella presente gara d'appalto, apposite/i:

- Specifiche tecniche obbligatorie ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 2 e 4 del D. Lgs 24/2011 e s.m.i., come indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, parte integrante e sostanziale della presente procedura di gara;
- Criteri premianti nella selezione delle offerte, utili a qualificare ulteriormente le caratteristiche che mirano a ridurre gli impatti ambientali degli autocarri adibiti al trasporto su strada.

Si rinvia quindi ai seguenti riferimenti normativi:

- Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 24 e s.m.i.;
- Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'8 maggio 2012;
- Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 novembre 2012;
- Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007;
- Regolamento (CE) n. 595/2009;
- Regolamento (CE) n. 443/2009 del 23 aprile 2009;
- Regolamento (CE) n.661/2009 del 13 luglio 2009;
- Regolamento (CE) n.510/2011 dell'11 maggio 2011.

L'accordo quadro avrà durata di 12 (dodici) mesi dalla data della sua sottoscrizione, con l'opzione di proroga, a insindacabile giudizio della Committente, per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi. I contratti derivati dai singoli ordinativi di fornitura avranno una durata di 60 mesi dal ricevimento di ogni Autocarro presso le sedi indicate dalla Committente.

Alla scadenza dell'accordo quadro e/o dei singoli contratti il *Fornitore* si impegna, a richiesta della *Committente*, a continuare l'esecuzione dell'appalto alle stesse condizioni contrattuali per il tempo strettamente necessario a consentire alla *Committente* la conclusione di una nuova gara d'appalto.


Il presente Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce:

- la tipologia delle forniture e prestazioni affidabili;
- la durata dell'Accordo Quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati forniture e servizi.

Il presente documento stabilisce inoltre tutte le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

L'importo comprende l'esecuzione di tutte le forniture e prestazioni, nessuna esclusa, come richiesto nella lex specialis e nelle specifiche tecniche. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo del contratto quadro, che è meramente presuntivo.

L'Aggiudicatario per contro è vincolato all'esecuzione di tutte le forniture e prestazioni che, in base all'accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla stazione appaltante, qualunque

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 5 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

risulti essere l'importo complessivo finale del contratto quadro medesimo, nei limiti definiti dall'accordo quadro stesso.

**Modalità di richiesta delle singole forniture e/o servizi connessi ed accessori:**

Una volta stipulato il contratto quadro, tutti gli interventi relativi a quanto in oggetto saranno affidati e specificati di volta in volta all'Aggiudicatario con l'emissione di appositi ordini (d'ora innanzi "contratti applicativi"), che saranno rubricati dal Direttore dell'Esecuzione, avranno la forma di buono d'ordine, richiesta via telefax o posta elettronica, richiesta verbale o telefonica, e si intenderanno conclusi all'atto del loro ricevimento da parte dell'Aggiudicatario. Con ciascun contratto applicativo verranno disposte le forniture e/o servizi connessi ed accessori, e lo stesso conterrà di regola le seguenti indicazioni:


oggetto; descrizione e consistenza delle forniture e/o servizi connessi ed accessori; luogo di consegna; importo della fornitura; termini utili per l'esecuzione delle forniture e/o servizi connessi ed accessori e penalità. La durata del noleggio sarà di 60 mesi dalla data di consegna dell'Autocarro.

Il Direttore dell'Esecuzione, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione delle forniture e/o servizi connessi ed accessori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvederà a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle.

Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza dell'Accordo saranno descritti nei rispettivi contratti applicativi.


Potranno inoltre costituire parte integrante di ciascun contratto applicativo, oltre agli eventuali elaborati di progetto, i capitoli, le tariffe dei prezzi / listini se richiamate (prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegate o richiamate nel presente accordo, ai quali il fornitore dovrà scrupolosamente attenersi nell'adempimento di tutti gli obblighi.

Si veda il seguente schema generico in merito all'istituto dell'accordo quadro:



Ciascun intervento richiesto dal presente Capitolato, disciplinare ed allegati, dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo contratto applicativo. L'inadempienza del Fornitore alla presa in consegna delle prestazioni relative ai singoli contratti applicativi emessi in dipendenza del presente accordo, dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere lo stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'articolo 1382 del c.c., salvo il risarcimento del maggior danno.

Qualora un particolare intervento non fosse previsto dall'elenco prezzi a base del presente accordo, o rivesta carattere eccezionale, la Stazione Appaltante potrà a propria discrezione richiedere

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 6 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

all'affidatario dell'accordo quadro un'ulteriore offerta, se necessario precisandone le condizioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere all'appaltatore l'esecuzione di interventi analoghi a quelli elencati nella sezione "Oggetto dell'accordo quadro", anche se non riconducibili a voci ricomprese in tali elenchi prezzi: in tal caso, verrà concordata tra la Funzione Acquisti e Appalti di Marche Multiservizi S.p.A. e l'Aggiudicatario il nuovo prezzo relativo, in contraddittorio. Tale nuovo prezzo andrà quindi a integrare l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

In presenza di particolari e giustificate circostanze o di improrogabili emergenze, la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di affidare forniture dello stesso genere e ricomprese nell'ambito del presente accordo quadro anche ad altre imprese non aderenti allo stesso, senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.

## **Art. 2 DEFINIZIONI**

### Fornitore

La persona fisica o giuridica alla quale la *Committente* affida la fornitura nonché i suoi legali successori e aventi causa.

Committente Marche Multiservizi S.p.A., con sede in via Dei Canonici, n. 144 – (61122) Pesaro (PU).

### Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione

Il Tecnico debitamente nominato dalla *Committente* a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché la corretta esecuzione della fornitura. Tale Tecnico potrà avvalersi della collaborazione di alcuni assistenti da lui designati e/o di specialisti per i controlli qualitativi, di sicurezza ed ambientali.

## **Art. 3 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO**

Il *Fornitore* resterà vincolato dal momento della presentazione dell'offerta, mentre la *Committente* dal momento della sottoscrizione del contratto in cui saranno richiamati i documenti che definiscono il pieno accordo tra le parti.

Il testo autentico dei documenti che regolano i rapporti contrattuali fra le parti è in lingua italiana indipendentemente dal fatto che gli stessi possano essere tradotti in altre lingue per scopi informativi. Di conseguenza, l'unica versione di tali documenti valida e vincolante per le parti è la versione in lingua italiana.


## **Art. 4 AMMONTARE DELLA FORNITURA**

L'importo a base d'appalto della fornitura ammonta a Euro 1.887.420,00 (unmilioneottocentoottantasettemilaquattrocentoventi /00) I.V.A. esclusa.

L'importo contrattuale dell'appalto verrà compensato "a misura"; per la contabilizzazione delle forniture saranno applicate alle quantità richieste e consegnate i relativi prezzi unitari di cui all'allegato Elenco Canoni ai quali verrà applicato il ribasso d'asta offerto in sede di gara.

Ogni singolo contratto di noleggio prevede l'erogazione dei seguenti servizi minimi:

- ✓ consegna degli autocarri, presso le sedi indicate dalla Committente;
- ✓ manutenzione, ordinaria e straordinaria;
- ✓ autocarro sostitutivo in caso di guasto irreparabile non imputabile alla Committente;
- ✓ Fornitura e sostituzione illimitata di pneumatici, di prima fascia, "4S o All Season o All Weather", M+S;
- ✓ riparazioni di carrozzeria, revisioni e controllo dei gas di scarico;
- ✓ soccorso stradale;
- ✓ copertura assicurativa con franchigia massima di € 400 responsabilità civile verso terzi, Responsabilità civile dei trasportati, Guasti accidentali (Kasko), Incendio, furto totale e parziale, comprese da tutti gli optional installati dal Fornitore, eventi sociopolitici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, copertura assicurativa con franchigia massima di € 150,00 per

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 7 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

rottura cristalli. Copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti.

Il canone mensile di noleggio sarà comprensivo di tutti i servizi sopra indicati. I canoni offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

### QUADRO ECONOMICO

Scheda Technica	Tipologia scheda tecnica	Cilindrata	kw	Alimentazione	Percorrenza 60 mesi	Quantità	Canone mesile	Canoni complessivi 60 mesi
7	Autocarro M nuovo furgonato	>= 1490cc	>= 85 Kw	Gasolio	130000	3	405	72.900,00
8	Autocarro M nuovo furgonato (CNG)	>= 1300cc	>= 80 kw	Benzina/Metano	25000	3	365	65.700,00
8,1	Autocarro M nuovo furgonato (CNG)	>= 1300cc	>= 80 kw	Benzina/Metano	50000	3	377	67.860,00
8,2	Autocarro M nuovo furgonato (CNG)	>= 1300cc	>= 80 kw	Benzina/Metano	70000	5	389	116.700,00
8,3	Autocarro M nuovo furgonato (CNG)	>= 1300cc	>= 80 kw	Benzina/Metano	80000	6	395	142.200,00
8,4	Autocarro M nuovo furgonato (CNG)	>= 1300cc	>= 80 kw	Benzina/Metano	100000	9	419	226.260,00
8,5	Autocarro M nuovo furgonato (CNG)	>= 1300cc	>= 80 kw	Benzina/Metano	120000	4	431	103.440,00
8,6	Autocarro M nuovo furgonato (CNG)	>= 1300cc	>= 80 kw	Benzina/Metano	150000	5	461	138.300,00
8,7	Autocarro M nuovo furgonato (CNG)	>= 1300cc	>= 80 kw	Benzina/Metano	170000	4	484	116.160,00
8,8	Autocarro M nuovo furgonato (CNG)	>= 1300cc	>= 80 kw	Benzina/Metano	205000	2	503	60.360,00
9	Autocarro XL nuovo furgonato 4x4	>= 1950cc	>= 90 Kw	Gasolio	150000	2	586	70.320,00
9,1	Autocarro XL nuovo furgonato 4x4	>= 1950cc	>= 90 Kw	Gasolio	180000	2	625	75.000,00
6	Autocarro nuovo Pick Up cabina singola 4x2	>= 1850cc	>= 109 Kw	Gasolio	85000	1	417	25.020,00
6,1	Autocarro nuovo Pick Up cabina singola 4x2	>= 1850cc	>= 109 Kw	Gasolio	115000	1	436	26.160,00
10	Autocarro L nuovo furgonato	>= 1490cc	>= 88 Kw	Gasolio	105000	4	397	95.280,00
10,1	Autocarro L nuovo furgonato	>= 1490cc	>= 88 Kw	Gasolio	120000	1	407	24.420,00
10,2	Autocarro L nuovo furgonato	>= 1490cc	>= 88 Kw	Gasolio	150000	2	440	52.800,00
11	Autocarro M nuovo furgonato 4x4	>= 1900cc	>= 86 Kw	Gasolio	80000	1	402	24.120,00
11,1	Autocarro M nuovo furgonato 4x4	>= 1900cc	>= 86 Kw	Gasolio	100000	3	425	76.500,00
11,2	Autocarro M nuovo furgonato 4x4	>= 1900cc	>= 86 Kw	Gasolio	120000	1	438	26.280,00
11,3	Autocarro M nuovo furgonato 4x4	>= 1900cc	>= 86 Kw	Gasolio	140000	4	460	110.400,00
11,4	Autocarro M nuovo furgonato 4x4	>= 1900cc	>= 86 Kw	Gasolio	150000	3	467	84.060,00
11,5	Autocarro M nuovo furgonato 4x4	>= 1900cc	>= 86 Kw	Gasolio	160000	2	473	56.760,00
11,6	Autocarro M nuovo furgonato 4x4	>= 1900cc	>= 86 Kw	gasolio	215000	1	507	30.420,00
<b>Importo totale a base d'asta</b>						<b>72</b>		<b>1.887.420,00</b>

La tassa automobilistica dell'autocarro non è compresa nel canone ai sensi della dalla Legge n. 157/2019 e s.m.i.. Le modalità di pagamento della suddetta tassa potranno essere oggetto di accordo tra il Fornitore e la Committente.

Qualora, in base alle rilevazioni periodiche del chilometraggio effettuato o in base a stime sui chilometri da percorrere fino al termine del contratto, la Committente ritenesse di avere necessità di variare la percorrenza contrattuale, potrà richiedere tale modifica al Fornitore, previo conguaglio tra il canone del contratto con la percorrenza originaria e la nuova percorrenza.


Qualora la Committente abbia necessità di variare la tipologia contrattuale anche per quanto riguarda la durata, si accorderà col Fornitore per le modalità di conguaglio.

La *Committente*, qualora in corso di esecuzione del contratto, reputi necessario un incremento o una diminuzione delle prestazioni sino a concorrenza del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, può imporne l'esecuzione al *Fornitore*, alle medesime condizioni previste nel contratto originario, senza che questo possa chiedere compensi e/o indennizzi di qualsiasi specie né, tanto meno, far valere il diritto alla risoluzione del contratto stesso.

Il *Fornitore* in base a proprie valutazioni, esami e accertamenti, ha giudicato il compenso conveniente e tale da consentire l'offerta presentata ed ha l'obbligo di eseguire le prestazioni oggetto del contratto secondo le buone regole dell'arte, nel rispetto della normativa vigente, in particolare per quanto riguarda la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni.

### Art. 5 RISERVATEZZA

Il *Fornitore* ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dalla *Committente*, per lo svolgimento della fornitura. Il *Fornitore* è comunque tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi l'appalto, salvo esplicito benessere della *Committente*.

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 8 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

## Art. 6 **NORMATIVA APPLICABILE ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Nell'esecuzione delle forniture oggetto del presente capitolato, troveranno applicazione essenzialmente le disposizioni in esso contenute e le prescrizioni tecniche (schede Tecniche) desumibili dagli elaborati tecnici che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Valgono poi, in quanto applicabili, le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii nonché le disposizioni previste dal D.M. 49/2018 quando espressamente richiamate.

Il *Fornitore* è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso di validità della fornitura, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante.

Il *Fornitore* si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debba eseguirsi la fornitura, senza poter pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente capitolato.

Le presenti condizioni di capitolato si considerano accettate dal *Fornitore*, ai sensi dell'art. 1341/1° comma del codice civile; tali condizioni si applicano di diritto e rimangono in vigore comunque sino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali.

L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza si applicano gli artt. da 1362 a 1369 del Codice civile.

Qualora una o più delle clausole contenute nel presente capitolato speciale sia annullata o venga dichiarata nulla o inefficace ai sensi di legge, la validità delle rimanenti clausole non viene pregiudicata.

## Art. 7 **GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**


### CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della firma del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il *Fornitore* dovrà procedere alla costituzione, a titolo di cauzione definitiva infruttifera, di una garanzia fideiussoria - *rilasciata da primari Istituti di credito o da Compagnie Assicurative iscritte all'Albo Imprese dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed autorizzate, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da Intermediari finanziari, che risultino inseriti nell'elenco speciale di cui all'art.106 del D.lgs. n. 385/93, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie (a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa - pari al 10% dell'importo contrattuale netto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% detta garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'importo della garanzia sarà equivalente al 20% dell'importo contrattuale oltre all'incremento dello stesso di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.*

Conformemente alle previsioni degli artt. 103, c. 1, e 93, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora il *Fornitore*:

- a) sia in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 - rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA), che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto - potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo del 50%. Laddove il certificato non riporti, nel campo di applicazione, riferimento ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto, l'*Impresa* dovrà produrre una dichiarazione, rilasciata e sottoscritta




	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 9 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

dall'Organismo di certificazione, attestante che le attività oggetto del presente appalto sono comprese – citandole esplicitamente – nel campo di applicazione del certificato specifico (con indicazione del numero dello stesso e della relativa data di emissione).

Parimenti l'*Impresa* potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione del 50%, **NON cumulabile** con quella anzidetta, qualora rientranti nella categoria di micro, piccole e medie imprese o qualora partecipanti a Raggruppamenti di operatori economici o Consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese, come definite all'art. 3 lett. aa) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; in tal caso l'*Impresa* dovrà produrre anche idonea dichiarazione attestante l'appartenenza a tale condizione;

- b) sia in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella della suddetta lett. a), del 30%; oppure, se in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015 - rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA), che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto - potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella della suddetta lett. a), del 20%. Laddove il certificato non riporti, nel campo di applicazione, riferimento ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto, l'*Impresa* dovrà produrre una dichiarazione, rilasciata e sottoscritta dall'Organismo di certificazione, attestante che le attività oggetto del presente appalto sono comprese – citandole esplicitamente – nel campo di applicazione del certificato specifico (con indicazione del numero dello stesso e della relativa data di emissione);
- c) sia in possesso, in relazione ai beni che costituiscano almeno il 50 per cento del valore della fornitura oggetto del presente appalto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, potranno prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella delle suddette lett. a) e b), del 20%;
- d) abbia sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella delle suddette lett. a), b) e c), del 15%.

**In alternativa alle riduzioni di cui sopra** il *Fornitore* - qualora in possesso del rating di legalità e rating di impresa **oppure** della attestazione del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs.231/2001 **oppure** di certificazione Social Accountability 8000 rilasciata da Organismo di Certificazione in possesso di accreditamento concesso dal SAAS; **oppure** qualora in possesso di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori la norma ISO 45001 rilasciata da un Ente di certificazione accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021, da ACCREDIA o da altro Ente nazionale unico di Accreditamento che operi nel rispetto dei regolamenti EA e IAF, e che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto; - **oppure** qualora in possesso di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia, rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021 e UNI ISO 50003, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA), che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto; **oppure** qualora in possesso di certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici, rilasciata da Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012 da ACCREDIA e per i concorrenti in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, rilasciata da Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 e UNI CEI EN ISO/IEC 27006, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) - **potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione di**

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 10 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

**importo, non cumulabile con quelle delle precedenti lett. a), b), c) e d), del 30%.**

Anche nei casi di Certificazioni OHSAS 18001, ISO 45001 e UNI CEI EN ISO 50001, laddove il certificato non riporti, nel campo di applicazione, riferimento ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà altresì produrre una dichiarazione rilasciata e sottoscritta dall'Organismo di certificazione, attestante che le attività oggetto del presente appalto sono comprese – citandole esplicitamente - nel campo di applicazione del certificato specifico (con indicazione del numero dello stesso e della relativa data di emissione).

Ai fini dell'esatta determinazione dell'importo della cauzione definitiva da prestare, si precisa inoltre che le suddette percentuali di riduzione, qualora il *Fornitore* ne abbia diritto, andranno computate in sequenza sull'importo della cauzione, via via ridotto, a cominciare dall'applicazione della prima delle percentuali di riduzione sull'importo intero della cauzione prevista.

L'accettazione da parte della *Committente* della cauzione così ridotta è subordinata alla produzione, unitamente alla cauzione definitiva, degli originali - o di copie dichiarate conformi agli originali da parte del legale rappresentante del *Fornitore* ai sensi del D.p.r. 445/2000 - delle rispettive certificazioni in corso di validità o altra documentazione di comprova del possesso dei requisiti che hanno dato titolo all'applicazione di una o più delle suddette riduzioni.

In caso di aggiudicazione dell'appalto da parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese orizzontale, verticale o c.d. misto, ai fini della possibilità di riduzione dell'importo della cauzione definitiva, si rimanda a quanto già disciplinato nella lettera di invito inerente al presente appalto in merito alla possibilità di riduzione dell'importo della cauzione provvisoria.

La suddetta garanzia fideiussoria deve risultare conforme allo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 di cui all'allegato A al D.M. 19.01.2018 n. 31 ed essere corredata, quale parte integrante della garanzia stessa, dalla Scheda Tecnica redatta in conformità agli standard di scheda 1.2 o 1.2.1 di cui all'allegato B del medesimo decreto ministeriale. Il *Fornitore* dovrà produrre alla *Committente*, quale titolo di avvenuta costituzione della suddetta garanzia, la suddetta Scheda Tecnica, debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dal contraente, per la necessaria verifica di accettabilità propedeutica alla stipula del contratto.


Qualora l'istituto garante receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, ponendo la *Committente* nell'impossibilità di esigerlo, il *Fornitore* si impegna sin d'ora a far rilasciare a favore della *Committente*, entro 15 giorni dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta della *Committente* medesima, una nuova fideiussore bancaria/assicurativa di pari importo e della medesima tipologia.

Ai sensi del c. 3 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la mancata costituzione della cauzione definitiva, nelle modalità e forme sopra indicate, rappresenta un elemento ostativo alla sottoscrizione del contratto. In tale circostanza la *Committente*: ➤ determina la revoca dell'affidamento; ➤ incamera la cauzione provvisoria eventualmente richiesta al *Fornitore* in fase di gara; ➤ aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La sottoscrizione del contratto è quindi subordinata alla costituzione ed alla produzione alla *Committente* della sopracitata cauzione definitiva. Al momento della sottoscrizione del contratto è svincolata la cauzione provvisoria eventualmente richiesta al *Fornitore* in fase di gara.

Tale garanzia fideiussoria, prestata a titolo di cauzione definitiva, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'appalto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità sopra descritte, è automatico, senza necessità di benestare della *Committente*, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del *Fornitore* degli stati di avanzamento dell'appalto o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta consegna. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito dovrà permanere sino alla "scadenza termine" dei 12 (dodici) mesi successivi alla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato oppure dedotta dalla data di scadenza del contratto ("scadenza termine" che deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale) allorché si estingue ad ogni effetto in assenza di contenzioso in atto fra *Committente* e *Fornitore*.

La garanzia fideiussoria, in quanto cauzione definitiva, viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 11 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

somme pagate in più al *Fornitore* rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La *Committente* avrà altresì il diritto di valersi su tale garanzia: ➤ per l'eventuale spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del *Fornitore*; ➤ per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal *Fornitore* per le inadempienze derivanti dall'inosservanza sulla qualità delle forniture consegnate; ➤ per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal *Fornitore* per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nell'appalto.

La *Committente* potrà richiedere al *Fornitore* la reintegrazione della garanzia fideiussoria ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al *Fornitore* stesso.

Il *Fornitore* dovrà stipulare - con *Compagnia di Assicurazioni iscritta all'Albo Imprese dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) autorizzata, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare e che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività.*

La cauzione definitiva ed ogni polizza sopra indicate dovranno essere prodotte tassativamente in formato cartaceo a firma originale autografa del soggetto emittente e del soggetto contraente. In alternativa, è ammessa la loro produzione esclusivamente in formato elettronico (file) purché sottoscritto, dai soggetti suddetti, a mezzo di firma elettronica qualificata o di firma digitale di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., rilasciata, da un certificatore riconosciuto e iscritto all'elenco di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., oppure rilasciata da un certificatore qualificato a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 (eIDAS), ed iscritto negli elenchi pubblici degli stati membri della UE ai sensi dell'art. 22 del predetto regolamento eIDAS oppure da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte della UE secondo una delle condizioni di cui all'art. 24, c.4-ter, del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. Solo in quest'ultimo caso, sarà onere del soggetto emittente indicare, con apposita dichiarazione, quale delle ipotesi previste dal citato art. 24, c.4-ter del D.L.gs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., sia applicabile all'autorità che gli ha rilasciato la firma, allegando la stampa dell'esito (screenshot) che dia evidenza dell'avvenuta verifica della validità della firma svolta dal soggetto emittente sul sito <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>.

Esse, in ogni caso, devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del firmatario (ossia da dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e corredata da fotocopia di valido documento di identità del dichiarante) che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione di dette garanzie e polizze, la Società fideiussore o Assicuratrice nei confronti del Contraente e della *Committente*. La *Committente* non accetterà in alcun modo documenti prodotti in modo difforme, con l'unica eccezione della polizza R.C.T., sopra menzionata, che potrà essere prodotta in copia fotostatica con, a corredo, la sola dichiarazione di conformità all'originale. In caso di *Fornitore* costituito in forma di raggruppamento temporaneo fra imprese, le garanzie fideiussorie di cui al presente articolo sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti il raggruppamento ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese del medesimo raggruppamento.

#### **Art. 8 COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE SINISTRI**


Il *Fornitore* dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo autocarro, fatti salvi i casi di autoassicurazione (ove il rischio sarà assunto in proprio dal *Fornitore*), ove consentiti per legge.

Con il termine franchigia si intende il costo che la *Committente* si potrà vedere addebitato dal *Fornitore* in caso di sinistro passivo così come definito nel presente Capitolato.

Il *Fornitore* dovrà fornire gli autocarri oggetto di noleggio e le eventuali vetture sostitutive o in preassegnazione obbligatoria muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge, e di ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati:

##### Responsabilità civile verso i terzi e dei Trasportati dei trasportati a bordo dell'autocarro

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e dovrà coprire il risarcimento dei

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 12 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

danni cagionati a terzi dalla circolazione dell'autocarro compresi i danni cagionati dalla circolazione dell'autocarro in aree private, incluse le aree aeroportuali.

La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per anno e per singolo sinistro di € 12.000.000,00, per tutta la durata dei singoli contratti di noleggio.

La presente polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile dei trasportati a bordo dell'autocarro per i danni cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata.

La copertura della responsabilità civile verso terzi non potrà prevedere franchigie superiori a € 400,00 per sinistro passivo.

Per sinistro passivo si intende il sinistro in cui sia stata accertata la responsabilità della Committente.

L'accertamento dovrà essere effettuato ai sensi del Codice unico delle Assicurazioni e dei regolamenti attuativi.

Il Fornitore potrà addebitare la suddetta franchigia alla Committente solo ad avvenuta liquidazione del sinistro.

#### Guasti accidentali (Kasko)

Nell'ambito di questa copertura e nei limiti di seguito indicati l'Assicuratore e/o il Fornitore dovrà obbligarsi ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli Autocarri in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata.

La copertura "Kasko" non potrà prevedere franchigie superiori a € 400,00 per sinistro.

#### Incendio, furto totale e parziale dell' Autocarro, compresa l'autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna


Il Fornitore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dell'autocarro, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui l'autocarro è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:

- incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
- furto o rapina (consumati o tentati) - compresi i danni prodotti all'autocarro nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada subiti dall'autocarro durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina); dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili, se già previsti nell'autocarro assicurato.

La copertura dei predetti rischi non potrà prevedere franchigie superiori al 10% del valore commerciale dell'autocarro al momento del furto, desumibile dalla media ponderale dei periodici mensili EUROTAX GIALLO e BLU con riferimento al mese di inclusione dell'autocarro. In difetto di quotazione si farà riferimento al valore attribuito all'autocarro da altre pubblicazioni specializzate nel settore o da indagini svolte presso rivenditori autorizzati.

#### La copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli, secondo quanto di seguito dettagliato:

- eventi socio-politici: gli scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
- vandalismo: danni dovuti all'azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.);

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 13 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

- rottura cristalli: in questo caso il Fornitore dovrà rimborsare le spese sostenute per sostituire i cristalli dell' Autocarro assicurati a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi. Le suddette coperture avranno una franchigia massima di € 400,00 per sinistro, ad eccezione dei cristalli che avranno una franchigia massima di € 150,00.

*La copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti*

(infortuni subiti dai dipendenti della Committente aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente).

La copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 200.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 200.000,00 in caso di invalidità permanente.

Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate dovranno essere valide, su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino, ed a richiesta, degli Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

Il Fornitore eserciterà, unicamente nei confronti del conducente dell'autocarro, il diritto di rivalsa per le somme versate al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste nel caso di:

1. conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
2. assicurazione della responsabilità per danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
3. autocarro guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.. Unicamente per la prima volta, la rivalsa deve intendersi esercitata fino alla concorrenza massima di € 1.000,00.

La gestione dei sinistri sarà effettuata dal Fornitore, che dovrà assistere e guidare la Committente nelle pratiche da intraprendere (es.: compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, etc.).

L'addebito alla Committente delle franchigie sopra descritte avverrà secondo le seguenti modalità:


- per la responsabilità civile verso terzi, solo in caso di responsabilità accertata dalla Committente;
- per furto totale, successivamente alla chiusura dell'inchiesta oppure alla trascrizione al PRA della perdita di possesso;
- per furto parziale, successivamente alla riparazione o ripristino dell'autocarro, o all'avvenuta radiazione dello stesso in caso di non riparabilità;
- in caso di incendio, successivamente alla radiazione dell'autocarro (in caso di distruzione totale) o alla riparazione/ripristino dello stesso (in caso di danno parziale);
- per danni accidentali (Kasko), successivamente alla definizione del sinistro.

Tali addebiti potranno essere fatturati dal Fornitore separatamente dalla fatturazione dei canoni e dovranno prevedere i seguenti riferimenti:

- targa dell'autocarro in noleggio;
- targa del veicolo della controparte (se previsto);
- conducente;
- data e luogo del sinistro/evento;
- tipo sinistro (furto, Kasko, etc.).

Il Fornitore è tenuto a far giungere al domicilio della Committente i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

In caso di sinistro, la Committente dovrà far pervenire al Fornitore una denuncia del sinistro via PEC entro 48 ore, al fine di consentire al Fornitore di motivare adeguatamente le ragioni e l'interesse della Committente stessa, pena la mancata riparazione da parte del Fornitore, così

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 14 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

come indicato nel Manuale Operativo in dotazione a ciascun autocarro.

#### **Art. 9 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, i seguenti documenti:

- Capitolato speciale di Fornitura e relativi allegati:

#### **Art. 10 PAGAMENTI - COMPENSAZIONE**

I corrispettivi dell'appalto saranno liquidati dietro presentazione di regolare fattura da parte del Fornitore. Le fatture dovranno essere inviate alla Funzione Contabilità Fornitori della Committente.

Il pagamento delle fatture è fissato a 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura.

Costituisce condizione essenziale per il pagamento il fatto che le forniture consegnate soddisfino gli standards di qualità previsti nella documentazione tecnica contrattuale.

Il pagamento della fattura non implica, da parte della *Committente*, l'avvenuta accettazione della fornitura consegnata in termini di condizioni di qualità, quantità, prezzo e non significa che la *Committente* rinunci ai diritti direttamente o indirettamente derivanti dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale o dalla legislazione applicabile.

Qualora la *Committente* dovesse addebitare al *Fornitore* una qualsiasi somma sulla base delle pattuizioni contrattuali, il *Fornitore* autorizza espressamente la *Committente* ad emettere fattura corrispondente ed a detrarre il relativo importo dagli importi ancora dovuti dalla *Committente* allo stesso *Fornitore*, o a sommare il detto credito a qualsivoglia credito a favore di Marche Multiservizi S.p.A. La compensazione ha luogo sulla base delle regole previste dall'art.1243 del Codice Civile.

Il *Fornitore* e la *Committente* si obbligano al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, prevista dall'art. 3 della Legge n. 136/2010. In particolare, i pagamenti verranno effettuati dalla *Committente* esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sullo specifico conto corrente dedicato all'appalto che il *Fornitore* dovrà comunicare alla *Committente*. Pertanto, il *Fornitore* dovrà trasmettere alla Contabilità Fornitori della *Committente* gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato all'appalto stesso (indicazione codice Iban), nonché le generalità (nome, cognome e numero di codice fiscale) delle persone fisiche abilitate ad operarvi. Il *Fornitore* è tenuto all'atto dell'emissione della fattura a garantire il rispetto di tale obbligo.

Si precisa che il conto corrente comunicato potrà essere riferito al presente appalto anche in via non esclusiva.


Si specifica altresì che anche i pagamenti nei confronti dei subfornitori, a pena di nullità assoluta dei contratti con essi stipulati, dovranno essere effettuati dal *Fornitore* tramite bonifico bancario o postale avvalendosi di conti correnti dedicati.

Si precisa infine che sarà onere del *Fornitore* riportare nelle fatture il Codice Identificativo Gara (c.d. C.I.G.) e l'eventuale Codice Unico di Progetto (c.d. C.U.P.), coerentemente con quanto indicato nell'oggetto del contratto o nelle condizioni di pagamento del contratto stesso. Qualora l'attività non sia soggetta a C.U.P. il contratto riporterà la dizione "attività non soggetta a codice C.U.P.", che dovrà essere evidenziata nelle fatture.

La *Committente* declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa indicazione in fattura di tali riferimenti.

Qualora il *Fornitore* sia costituita nella forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ciascun soggetto componente il Raggruppamento dovrà emettere fattura direttamente nei confronti della *Committente*. In tal caso, le fatture emesse da ciascuna impresa del RTI, riferite alla medesima entrata merci, dovranno pervenire alla Contabilità Fornitori della *Committente* corredate, ciascuna: ►dalla dichiarazione resa - nelle forme di cui al D.p.r. 445/2000 - dal legale rappresentante della Capogruppo, che autorizzi la *Committente* stessa a corrispondere direttamente a ciascuna impresa mandante il relativo compenso; ►da copia del relativo D.D.T..

In tal caso, inoltre, ciascuna impresa mandante dovrà espletare gli obblighi (sopra sinteticamente riportati) sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai quali era già comunque soggetta, trasmettendo alla Contabilità Fornitori della *Committente* gli estremi del conto corrente bancario o postale

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 15 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

dedicato all'appalto stesso (indicazione codice Iban) nonché le generalità (nome, cognome e numero di codice fiscale) delle persone fisiche abilitate ad operarvi.

#### **Art. 11 CESSIONE DEI CREDITI**

È esclusa qualunque cessione dei crediti senza che vi sia stata preventiva autorizzazione scritta da parte della *Committente* ed il successivo compimento degli atti con le forme e nei termini prescritti all'art. 106, 13° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

#### **Art. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto assoluto divieto al *Fornitore* sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa del *Fornitore* stesso e di risarcimento in favore della *Committente* di ogni danno o spesa, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto a pena di nullità. È consentita la sostituzione del *Fornitore* con nuovo soggetto a causa di una delle seguenti circostanze a condizione che il nuovo operatore economico soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione delle norme di legge: per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza.

#### **Art. 13 REVISIONE PREZZI**

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali che rimarranno, pertanto, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

#### **Art. 14 REQUISITI E NORMATIVA DI SICUREZZA**

La consegna della fornitura deve avvenire nel rispetto di tutti i requisiti in materia di sicurezza stabiliti nel contratto, nel presente Capitolato Speciale di Fornitura e nella restante documentazione consegnata al *Fornitore*. Deve essere inoltre rispettata la normativa in materia di sicurezza vigente al momento dell'esecuzione del contratto. Qualora, in relazione ai beni forniti, il *Fornitore* rilevi un pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, deve comunicarlo senza alcun indugio alla *Committente* a mezzo pec/fax; in qualunque caso il *Fornitore* è responsabile di tutte le eventuali conseguenze che dovessero derivarne.


Qualora il *Fornitore*, per la consegna del prodotto, si avvallesse di vettori terzi, si renderà responsabile della loro informazione e formazione circa le eventuali *Note Informative dei Rischi Specifici*, ricevute dalla *Committente* e circa le misure di prevenzione e protezione concordate con la *Committente* e sarà altresì responsabile del loro comportamento e dell'eventuale mancato rispetto di tali misure e delle norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente. Nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto di appalto siano concesse in sub affidamento, il *Fornitore* è tenuto a trasferire alle imprese subaffidatarie i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contrattuali limitatamente all'attività subaffidata e a promuovere il loro coordinamento, oltre a verificare che il personale dei propri subaffidatari sia stato anch'esso formato e addestrato al rispetto delle prescrizioni incluse nel presente capitolato.

Nel rispetto dei principi di cooperazione e coordinamento, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., il *Fornitore* deve partecipare alle riunioni indette dal *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* della *Committente*. La firma del verbale di Riunione di coordinamento e cooperazione è impegnativa per il *Fornitore*.

Qualora la *Committente* dovesse essere oggetto di richieste di risarcimento per violazione delle norme di sicurezza o altre norme applicabili, di qualsiasi tipo, il *Fornitore* sarà tenuto a manlevare la *Committente*, come meglio specificato al successivo art. 18.

#### **Art. 15 SISTEMA Q.S.A. - SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA**

Al fine di monitorare l'Elenco Fornitori qualificati, è attiva una procedura di valutazione degli affidamenti delle forniture che, in fase di accettazione, saranno soggette al controllo da parte del

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 16 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

*Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* tramite apposite check-list di monitoraggio della qualità della fornitura consegnata.

In caso di rilievo di non conformità alle prescrizioni di contratto della fornitura consegnata, la *Committente* provvederà ad informare tempestivamente il *Fornitore* con invio, tramite telefax o PEC di copia della check-list contenente l'anomalia riscontrata.

In applicazione della disciplina prevista nel documento denominato "Nota informativa gestione Elenco Fornitori Gruppo Hera" - rinvenibile sul portale del Gruppo Hera al seguente percorso [http://www.gruppohera.it/binary/hr\\_fornitori/documenti\\_manualistica\\_ns/NOTA\\_INFORMATIVA\\_GESTIONE\\_ELENCO\\_FORNITORI\\_DEL\\_GRUPPO\\_HERA.1389632130.pdf](http://www.gruppohera.it/binary/hr_fornitori/documenti_manualistica_ns/NOTA_INFORMATIVA_GESTIONE_ELENCO_FORNITORI_DEL_GRUPPO_HERA.1389632130.pdf) - la *Committente*:

- applica al *Fornitore*, in sede di chiusura di una non conformità rilevata ed in relazione alla merceologia di appartenenza dell'appalto, i punti di penalizzazione determinati a seguito della gestione della stessa non conformità;
- trimestralmente, procede (per ogni singola merceologia) al calcolo, ed alla conseguente attribuzione, dei punti di bonus eventuale spettanti al *Fornitore* in ragione delle non conformità su di essa chiuse in tale periodo.

Concorrono tanto all'applicazione dei punti di penalizzazione quanto al riconoscimento di quelli di eventuale bonus, secondo le modalità previste nel suddetto documento, anche le non conformità chiuse, con riferimento all'appalto in oggetto, sui soggetti partner del *Fornitore* così come definiti nell'ambito della stessa "Nota informativa gestione elenco fornitori del Gruppo Hera".

Il *Fornitore* può visualizzare in ogni momento lo stato del proprio rating, in ogni Gruppo Merci nel quale è qualificato, accedendo con le proprie credenziali all'Area riservata del Portale Fornitori secondo il seguente percorso: <https://portal.gruppohera.it/irj/portal> →(inserire le proprie credenziali) →click su "Visualizza procedimenti e aste" →click su ► (a sx immediatamente sotto a "Riepilogo") → click su "Visualizzazione punteggio fornitore" →(inserire il G.M.).

La *Committente* potrà riservarsi di effettuare attività di audit presso il *Fornitore* ove ritenga necessario verificare i livelli di implementazione del sistema Q.S.A. del *Fornitore* stesso in riferimento all'attuazione dei principi contenuti nella "Politica per la qualità e la sostenibilità" del Gruppo HERA.

## **Art. 16 RESPONSABILITÀ SOCIALE**

Nel rispetto delle norme sulla responsabilità sociale d'impresa, il *Fornitore* deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. non deve utilizzare, né favorire, il lavoro infantile, ovvero il lavoro dei bambini sotto l'età minima prevista dalla Legge (16 anni). Inoltre, tutti i giovani lavoratori (fra i 16 ed i 18 anni) devono essere sottoposti a condizioni di lavoro non pericolose ed agli orari, mansioni e retribuzioni consentite dalla Legge;
2. non deve utilizzare né favorire in alcun modo il lavoro forzato;
3. non deve ostacolare la libertà di associazione sindacale dei lavoratori, né i diritti dei lavoratori sindacalisti;
4. non deve attuare la discriminazione fra i propri lavoratori in base a razza, origine nazionale o sociale, casta, nascita, disabilità, sesso, orientamento sessuale, religione, opinione politica, affiliazione sindacale, responsabilità familiari, età, stato civile;
5. non deve adottare procedure disciplinari quali coercizione mentale, coercizione fisica, abuso verbale;
6. deve essere garantito un orario di lavoro in linea con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato. Lo straordinario deve essere richiesto e retribuito coerentemente al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato;
7. la retribuzione deve essere quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato. Non è consentito l'impiego del "lavoro in nero" o forme di impiego non rispettose della normativa vigente sul lavoro;
8. adottare elementi previsti per pianificare, attuare, controllare e migliorare il proprio Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale. Sono necessari solo per chi intende certificare eventualmente il proprio Sistema di Gestione di Responsabilità Sociale.



	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 17 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

Inoltre, il *Fornitore*, con la sottoscrizione del contratto, si impegna alla restituzione degli eventuali questionari sulla Responsabilità sociale d'impresa che la *Committente* dovesse inviare per la raccolta degli elementi ivi contenuti, finalizzati alle verifiche di tale responsabilità.

#### **Art. 17 BREVETTI**

Il *Fornitore* garantisce di essere in possesso (ove necessario) delle licenze e dei brevetti relativi ai materiali ed alle apparecchiature oggetto del contratto e comunque di essere titolare dei diritti inerenti alla produzione e/o alla vendita.

Il *Fornitore* si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela dei diritti di brevetto (ivi compresi i modelli di utilità), dei diritti sulle opere dell'ingegno, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro concernenti i prodotti, i materiali, i procedimenti (anche in riferimento ai metodi ed agli strumenti utilizzati dal venditore per la produzione dei beni forniti) ed i mezzi, tutti utilizzati nell'adempimento del contratto.

In caso di contestazioni/rivendicazioni da parte di terzi in merito alle violazioni delle norme suddette, il *Fornitore* sarà tenuto a manlevare la *Committente* come meglio specificato al successivo art. 18.

Il *Fornitore* si obbliga ad ottenere, a propria cura e spese, le cessioni, licenze od autorizzazioni necessarie, come pure a sopportare tutte le spese eventuali per diritti, rivendicazioni ed indennità relative, avendo lo stesso di ciò tenuto in debito conto nell'accettare il contratto.

Quelle parti della fornitura per cui fosse imposta alla *Committente* la sostituzione o la modifica a seguito di contestazione in relazione al contenuto del presente articolo, dovranno essere al più presto – entro il limite temporale comunicato per iscritto dalla *Committente* - sostituite o modificate a cura e spese del *Fornitore*, fermo restando il mantenimento delle caratteristiche di funzionamento e delle garanzie contrattuali e di legge.

#### **Art. 18 DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Il *Fornitore* non avrà diritto ad alcun compenso per danni alle forniture oggetto dell'appalto, anche quando determinate dai casi di forza maggiore di cui al successivo art. 30.

#### **Art. 19 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE**

Il *Fornitore* è responsabile del corretto adempimento del contratto, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel contratto saranno da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tale scopo e pertanto la loro osservanza non limiterà né ridurrà la sua responsabilità. Il *Fornitore* deve garantire la *Committente* dall'evizione totale o parziale della fornitura e valgono le prescrizioni stabilite dagli articoli 1476 e ss. del codice civile.

La presenza sui luoghi della fornitura di personale della *Committente* non limiterà né ridurrà la piena e incondizionata responsabilità del *Fornitore* ai fini della perfetta esecuzione delle attività.


La fornitura oggetto del contratto dovrà rispondere nel suo complesso ed in ogni singola parte, a tutte le norme vigenti in materia all'atto della consegna.

Il *Fornitore* garantisce che la fornitura è immune da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

In caso contrario, eventuali vizi o difformità tali da rendere la fornitura inidonea all'uso a cui è destinata o tali da diminuirne il valore, attribuiscono alla *Committente* - a parziale deroga dell'art. 1495 C.C. - la facoltà di risolvere il contratto, ove denunziati al *Fornitore* entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta. In tali casi, la *Committente* potrà addebitare al *Fornitore*, tutti i danni derivanti dai vizi o difformità riscontrati dalla *Committente* stessa nella fornitura.

In caso di vizi o difformità di minore entità, che non pregiudicano l'uso al quale la fornitura è destinata, la *Committente* avrà diritto di chiedere l'eliminazione degli stessi, a cura e spese del *Fornitore*, o la riduzione del corrispettivo.

Il *Fornitore* si impegna a manlevare e tenere indenne la *Committente* da tutti i danni derivanti dall'inadempimento del contratto o da violazioni di norme applicabili, di qualsiasi tipo, o da qualsiasi

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 18 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

fatto colposo o doloso imputabile al Fornitore in relazione all'esecuzione della fornitura, nonché a manlevare la *Committente* da qualsiasi azione legale che venisse promossa da terzi, nei confronti della *Committente* stessa, derivante da inadempimento, violazione di legge (es. norme relative alla sicurezza, ai brevetti etc.), fatto colposo o doloso commesso dal Fornitore in relazione all'esecuzione della fornitura.

Il *Fornitore* si impegna inoltre ad ottemperare a tutti i controlli ed eseguire tutte le prove richieste per verificare la conformità della fornitura alle prescrizioni di contratto.

Il *Fornitore*, infine, è responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti (inclusi eventuali vettori terzi) per quanto attiene all'osservanza delle disposizioni di legge e delle norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente/infortunio in sede di consegna della fornitura.

Qualora la fornitura sia assegnata ad un Consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) o lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e quindi sia eseguita da una consorziata esecutrice, la *Committente*, in caso di ripetuti e comprovati inadempimenti da parte dell'esecutore, ha la facoltà di allontanare l'impresa consorziata inadempiente e di pretendere la sostituzione con altra consorziata esecutrice; in tal caso, il Consorzio non potrà opporsi alle decisioni assunte dalla *Committente*.

Qualora la fornitura sia aggiudicata ad un Consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) o lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è fatta salva la possibilità per il Consorzio di chiedere alla *Committente*, in corso di esecuzione, di sostituire una o più imprese consorziate già designate per l'esecuzione del contratto. Tale modifica soggettiva, svolta ai sensi dell'art. 48 c.7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., potrà avere corso, per le ragioni ivi previste, solo a condizione che le imprese proposte per la sostituzione, risultino in possesso dei necessari requisiti di qualificazione e, in ogni caso, previa espressa autorizzazione da parte della *Committente*. E' altresì ammesso il recesso di una o più imprese consorziate ai sensi dell'art. 48 c.19 e 19-ter del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nel caso in cui la fornitura sia aggiudicata ad un R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o ad un consorzio o soggetto di cui, rispettivamente, alle lett. e), f) e g) del medesimo articolo di legge, costituito in forma orizzontale, le imprese riunite in raggruppamento ovvero quelle consorziate designate per l'esecuzione della fornitura devono eseguire la fornitura stessa nelle percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento o al consorzio dichiarate in fase di gara. È fatta salva la facoltà per tali imprese di chiedere alla *Committente* la modifica in corso d'opera di dette percentuali. La modifica potrà avere corso solo se compatibile con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate e con l'esecuzione del contratto, in misura maggioritaria, da parte dell'impresa capogruppo nonché, in ogni caso, previa espressa autorizzazione da parte della *Committente*.

Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o ad un consorzio o soggetto di cui, rispettivamente, alle lett. e), f) e g) del medesimo articolo di legge, le modifiche in corso d'opera della compagine degli operatori economici designati per l'esecuzione dell'appalto (mandatario e/o mandante del R.t.i.; consorziato del Consorzio ordinario di concorrenti; soggetto aderente al contratto di rete; soggetto aderente al Geie) potranno avvenire esclusivamente nei casi previsti dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa richiesta scritta e documentata del *Fornitore* e, comunque, a seguito di espressa autorizzazione scritta della *Committente*.


In ogni caso il Fornitore, nello svolgimento dell'appalto in oggetto, è impegnato a favorire l'attuazione, da parte della *Committente*, di quanto previsto dall'allegata "Politica per la qualità, e la sostenibilità" del Gruppo Hera.

#### **Art. 20 LINGUA**

Il *Fornitore* dovrà utilizzare la lingua italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con la *Committente*.

#### **Art. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**


La *Committente* potrà risolvere anticipatamente il presente contratto di fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa e senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la *Committente*, anche per

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 19 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

risarcimento danni, qualora:

- a) si siano verificate le situazioni di cui all'art. 108, comma 1 lett. a), b), c) e d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) nei confronti del *Fornitore* sia intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- c) nei confronti del *Fornitore* sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- d) nei confronti del *Fornitore* sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- e) a seguito di informazioni pervenute dalla Prefettura competente, emergano nei confronti del *Fornitore* elementi relativi a tentativi di infiltrazione ai sensi dell'art. 92, comma 4, del DLgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- f) il *Fornitore* abbia violato gli obblighi stabiliti dagli artt. 1476 e 1480 del codice civile;
- g) il *Fornitore* sia incorso nella perdita delle licenze o dei diritti di cui all'articolo 16 del presente capitolato speciale di fornitura;
- h) in corrispondenza del raggiungimento, per penali addebitate al *Fornitore*, del 10% dell'importo contrattuale;
- i) il *Fornitore* violi le norme che tutelano la sicurezza dei dipendenti del *Fornitore* stesso nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto;
- j) si verifichi una delle seguenti situazioni: cessazione dell'attività del *Fornitore*, fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, o altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del *Fornitore* – fatto salvo quanto previsto all'art. 110 c. 3° del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., in ordine alla possibilità di prosecuzione del contratto - oppure di cessione, in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma, del contratto;
- k) il *Fornitore* incorra in violazioni degli obblighi retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori;
- l) successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, il *Fornitore* sia oggetto di provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa interessata dalle violazioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di contrastare il lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite;
- m) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotti un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, a seguito dell'emanazione del provvedimento sospensivo di cui al punto precedente;
- n) il *Fornitore* violi le disposizioni del contratto in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione della fornitura o di dipendenti di imprese subaffidatarie o a seguito di richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) emergano delle irregolarità;
- o) i pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- p) in caso di violazione da parte del *Fornitore* degli obblighi di riservatezza previsti al precedente art. 5;
- q) in caso di violazione di quanto stabilito ai punti da 1 a 7 dell'art. 15 in materia di responsabilità sociale nonché in caso di violazione delle disposizioni contenute nel "Modello per la Prevenzione della Corruzione" del Gruppo Hera e/o delle leggi di volta in volta vigenti in materia di corruzione;
- r) nel caso in cui la fornitura di impianti e macchinari non presenti tutte le caratteristiche tecniche, di ideazione, proporzionamento, di funzionamento etc. riportate nel contratto e/o nei relativi allegati o laddove la stessa non sia conforme alle prescrizioni delle norme vigenti in materia;
- s) nel caso in cui la fornitura presenti vizi o difformità tali da renderla inidonea all'uso cui è destinata ove denunciati al *Fornitore* entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta (a parziale deroga dell'art. 1495 c.c.).

In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del *Fornitore* (ad esempio in presenza di non conformità redatte secondo la documentazione inerente la qualifica dei fornitori), che si concretizzi al di fuori dei casi sopra previsti e tale da compromettere la buona riuscita delle

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 20 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

prestazioni o da costituire violazione alle disposizioni del Codice Etico del Gruppo Hera accettate dal *Fornitore*, la risoluzione del contratto verrà disposta in conformità alle prescrizioni vigenti in materia e al *Fornitore* sarà riconosciuto il diritto di presentare eventuali controdeduzioni ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto per negligenza e inadeguatezza del *Fornitore*, che si concretizzi al di fuori dei casi sopra previsti, la risoluzione del contratto verrà disposta, ai sensi dell'art. 108, comma 4, DLgs 50/2016 e ss.mm.ii, a seguito di un'intimazione ad adempiere al *Fornitore* entro un termine non inferiore a dieci giorni, salvo i casi d'urgenza, e scaduto il suddetto termine, di un processo verbale in contraddittorio con la medesima da cui emerge il permanere dell'inadempimento.

In caso di risoluzione del contratto, verranno compensate le forniture eseguite che siano state riconosciute idonee a insindacabile giudizio della *Committente*.

Eventuali danni conseguenti alla risoluzione del contratto, quali il maggior costo di acquisto della fornitura (per la parte ancora da eseguire) derivante dalla stipulazione di un nuovo contratto, i ritardi nell'esecuzione dei lavori ai quali i materiali erano destinati ecc., saranno a totale carico del *Fornitore*.

La *Committente* - qualora il *Fornitore* incorra in situazioni di fallimento o di liquidazione coatta o di concordato preventivo o di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto – si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura. Si procederà all'interpello a partire dal secondo classificato. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara, ove la gara sia stata aggiudicata con il criterio del massimo ribasso. Laddove invece la gara sia stata aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta se migliorative rispetto a quelle del soggetto interpellato.

## **Art. 22 RECESSO DELLA COMMITTENTE**

È facoltà della *Committente* recedere in qualunque momento dal contratto mediante il pagamento sia delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, sia dei materiali utili esistenti in magazzino oltre il decimo dei servizi non eseguiti, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., escluso ogni altro compenso.

## **Art. 23 CONTESTAZIONI E RISERVE**


Tutte le contestazioni e le riserve che il *Fornitore* riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati alla *Committente* con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC).

*Il Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*, per la gestione delle contestazioni e riserve, si attiene, ai sensi dell'art. 21 del D.M. 49/2018, alla disciplina prevista nel seguito.

Contestazioni e riserve devono essere avanzate dal *Fornitore*, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni lavorativi dall'insorgenza o dalla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio per il *Fornitore*. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che il *Fornitore* ritiene gli siano dovute. La quantificazione è effettuata in via definitiva senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. In ogni caso tale formulazione e relativa contestuale quantificazione dovranno essere presentate alla *Committente*, **a pena di irricevibilità, entro il termine e con le modalità sopra indicate.**

*Il Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* si pronuncerà per iscritto sulle riserve nei successivi quindici giorni lavorativi.

*Il Fornitore*, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del *Referente Aziendale/Direttore*

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 21 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

dell'Esecuzione senza poter sospendere o ritardare il regolare svolgimento delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva insorta nell'esecuzione dell'appalto stesso.

#### **Art. 24 SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata. Sono a carico del *Fornitore* le spese di bollo di cui al D.p.r. 26/10/1972 n. 642 relative alla stipula del contratto d'appalto da assolvere in riferimento al contratto stesso ed al capitolato speciale di fornitura nonché, ove previsti, ai seguenti allegati: elenco prezzi unitari, cronoprogramma. Sono altresì a carico del *Fornitore* le spese di bollo relative all'esecuzione del contratto riconducibili, ove disposti dalla *Committente*, ai seguenti atti: verbale di consegna, verbale di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto, verbale di regolare esecuzione dell'appalto.

Le spese di registrazione saranno a carico della parte che vorrà provvedere alla registrazione del contratto, in caso di uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). I corrispettivi relativi al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26/10/72, n. 633 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di conclusione di contratto mediante emissione di ordine da parte della *Committente* e distinta separata accettazione da parte del *Fornitore* (scambio di lettera commerciale) non sono previste spese di bollo, fatte salve le spese di registrazione in caso di uso che saranno a carico della parte richiedente.

#### **Art. 25 FORO COMPETENTE**


Fatta salva l'applicazione del combinato disposto degli articoli 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tutte le controversie che dovessero insorgere tra il *Fornitore* e la *Committente* per l'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali verranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

#### **Art. 26 RIFERIMENTO ALLA LEGGE**

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale di fornitura si fa riferimento alle disposizioni di legge italiana vigenti in materia.

#### **Art. 27 REQUISITI DI SICUREZZA E PRIVACY**

Il *Fornitore* è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii. ed al regolamento dell'Unione Europea n. 2016/679 sulla protezione dei dati.

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 22 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

## PARTE SECONDA - NORME PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

### Art. 28 SEDE OPERATIVA DEL FORNITORE

Il *Fornitore* prima della sottoscrizione del contratto deve rilasciare apposita dichiarazione scritta attestante l'ubicazione della propria sede operativa, nonché i corrispondenti numeri di Telefono e di Telefax e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). La *Committente* sarà autorizzata a recapitare a tale sede, a mezzo Telefax o PEC o lettera Raccomandata con avviso di ricevimento, ogni comunicazione inerente la puntuale esecuzione del contratto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di fornitura frazionata, eventuali penalità ecc.. Ogni eventuale modifica deve essere immediatamente comunicata al *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* della *Committente*.

Prima della stipula dell'accordo quadro l'aggiudicatario dovrà nominare il "Responsabile/Referente del Servizio" ed un suo sostituto nei confronti della *Committente*. Tale figura avrà la responsabilità di essere il riferimento per tutte le problematiche derivanti dall'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché delle seguenti attività:

- Supervisione e coordinamento del servizio a partire dal momento di ricezione dei singoli ordinativi dell'Accordo Quadro;
- Pianificazione delle consegne;
- Monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei piani concordati;
- Sottoscrizione dei verbali di consegna;
- Monitoraggio dell'andamento dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di efficacia del contratto di noleggio nonché dei singoli ordinativi di fornitura;
- Risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte della *Committente*.

### Art. 29 GENERALITÀ DELLA FORNITURA – QUALITÀ E TIPOLOGIA

La fornitura in oggetto dovrà essere rispondente a quanto richiesto dalla *Committente*, i suoi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Gli Autocarri, al momento della consegna, dovranno essere nuovi di fabbrica e corrispondenti all'ultima versione in produzione, di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 50 km, fatta salva la percorrenza eventualmente necessaria per la consegna.

La *Committente* potrà, in ogni momento, chiedere la sostituzione dell'autocarro in relazione al quale si sia verificata una delle seguenti condizioni:

- a) abbia richiesto, negli ultimi dodici mesi, almeno dieci interventi di straordinaria manutenzione, esclusi quelli resi necessari a seguito di sinistri non riconducibili alla medesima anomalia;
- b) sia divenuto, per qualsiasi motivo, inadatto all'utilizzazione o difforme dalle norme europee, statali, che ne regolano l'utilizzazione e la circolazione.


Nelle proposte di noleggio degli autocarri, ciascuno per la propria categoria e fatte salve le caratteristiche richieste (Schede Tecniche), dovrà essere posta particolare attenzione alla sicurezza degli autocarri sia verso gli utilizzatori che verso terzi ed alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'emissione dei gas nocivi.

### Art. 30 DISPOSITIVI PER LA GESTIONE DELLA FLOTTA

Tutti gli autocarri saranno equipaggiati con i dispositivi, di livello avanzato, per la gestione della flotta (black box), indicati dal *Fornitore* in sede di stipula e conformi alle prescrizioni della normativa sul trattamento dei dati personali.

Tali dispositivi dovranno consentire di registrare in loco o in remoto una serie di informazioni e dati riguardanti l'utilizzo dell'autocarro, quali ad esempio indicativo e non esaustivo:

- memorizzare o rilevare giornalmente i percorsi da GPS;
- memorizzare o rilevare giornalmente le percorrenze chilometriche;
- memorizzare o rilevare giornalmente il numero di viaggi e i tempi di utilizzo e di sosta per singolo

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 23 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

autocarro;

memorizzare o rilevare giornalmente rifornimenti e consumo reale di carburante per singolo autocarro;

di interfacciarsi con sistemi informatici (in locale e in remoto) atti alla gestione ed elaborazione dei dati rilevati da tali sistemi.

Il Fornitore si impegna a garantire, su tutto il territorio nazionale, il servizio di assistenza sui dispositivi offerti. In ogni caso, il Fornitore sarà garante di ogni eventuale problematica tecnica relativa a tali dispositivi ed alle eventuali conseguenze sulla regolare funzionalità dell'autocarro derivanti dall'installazione dei medesimi dispositivi.

I dati registrati dovranno essere resi disponibili alla Committente a livello di dettaglio ed anche a livello aggregato attraverso l'accesso ad un sistema informatico (Intranet), da dove la Committente possa verificare e scaricare i dati che ritenesse necessari.

I dati registrati saranno di proprietà della Committente e non potranno in nessun caso essere ceduti a terzi senza preventiva autorizzazione da parte della Committente.

Con l'invio dell'Ordinativo, la Committente recepisce il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 370 del 4 ottobre 2011 "Sistemi di localizzazione degli autocarri nell'ambito del rapporto di lavoro" e s.m.i e acconsente alla installazione dei dispositivi per l'erogazione dei servizi telematici per la gestione della flotta.

L'importo mensile di questo servizio è pari a € 7,50 più IVA, per ogni Autocarri consegnati. Questo importo include:

- Dispositivo;
- Connettività Globale (SIM M2M GDSP)
- Installazione;
- Licenze piattaforma WEB.

#### **Art. 31 AUTOCARRI CON CARATTERISTICHE DIVERSE A QUELLE DELLE SCHEDE TECNICHE**

La Committente potrà chiedere al Fornitore il noleggio di autocarri dotati di accessori particolari o di altre caratteristiche differenziate rispetto a quelle previste per la scheda tecnica di appartenenza, allegate al presente documento, previo accordo tra le parti sulla definizione del relativo canone di noleggio.

Questi canoni stabiliti rimarranno confermati anche per i autocarri dello stesso tipo di quello per il quale è stata chiesta la quotazione, successivamente entrati in noleggio, e quindi, a questi, si applicano, per il resto, tutte le disposizioni del presente capitolato d'oneri.

#### **Art. 32 USO DELLA CARROZZERIA A SCOPO PUBBLICITARIO**

Il Fornitore non potrà negare la possibilità alla Committente di utilizzare gli Autocarri, oggetto del presente capitolato, per apporvi loghi di riconoscimento, pubblicità o campagne informative che essa ritenesse necessarie, salvo riportare alla consegna il mezzo nelle condizioni precedenti all'applicazione dei messaggi pubblicitari o informativi.

#### **Art. 33 ALLESTIMENTI SPECIALI PER AUTOCARRI**

Il Fornitore non potrà negare la possibilità alla Committente, di installare sui questi gli allestimenti speciali che risulteranno necessari per lo svolgimento delle proprie attività.

La Committente si impegna a comunicare al Fornitore il tipo di allestimento (tipologia, marca, accessori e certificazioni). Il Fornitore si impegna ad approvare l'installazione dell'allestimento sugli autocarri interessati.


Scelta, acquisto e installazione degli allestimenti speciali saranno a carico della Committente.

#### **Art. 34 UTILIZZO DEGLI AUTOCARRI**

Gli autocarri noleggiati saranno assegnati a personale autorizzato dalla Committente, che potranno avere sede nel territorio regionale.

Tutti i rapporti con il Fornitore saranno comunque tenuti unicamente con il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo quadro o un suo Delegato.

Al di fuori di quanto previsto dal passaggio precedente, nessun obbligo od onere grava sulla Committente, nei confronti del Fornitore, in relazione all'assegnazione degli autocarri ai propri

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 24 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

dipendenti. Il Fornitore non potrà sindacare in alcun modo i criteri e le modalità con le quali gli autocarri vengono assegnati e nemmeno le singole assegnazioni; né tali scelte potranno rilevare in alcun modo nei rapporti tra le parti.

La Committente curerà che i soggetti ai quali è affidata la guida degli autocarri noleggiati siano in possesso della patente di guida prevista dalle norme vigenti. Nessun altro obbligo o onere graverà sulla Committente in relazione all'affidamento della guida degli autocarri, che avverrà a sua insindacabile discrezione.

Gli Autocarri noleggiati possono circolare su tutto il territorio nazionale ed anche al di fuori dello stesso, senza alcuna limitazione.

In caso di furto, la Committente provvederà a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia sarà inviata entro 48 ore al Fornitore unitamente alle chiavi in dotazione (comprese, se consegnate, la chiave master per le duplicazioni e la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e al telecomando antifurto (se previsto). Anche in caso di furto parziale o atto vandalico è prevista la denuncia all'Autorità Giudiziaria e la trasmissione della copia al Fornitore nei medesimi termini sopra indicati.

In caso di incidente, la Committente dovrà seguire le istruzioni del Manuale Operativo e trasmetterà il modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e la dichiarazione di incidente al Fornitore entro 48 ore dall'accadimento, tramite PEC o secondo le modalità che verranno concordate con il Fornitore. Nello specifico, la Committente e il Fornitore potranno accordarsi per ulteriori modalità di invio (es. caricamento della documentazione sul sito messo a disposizione dal Fornitore) al fine di accelerare le pratiche di ricezione e di intervento da parte del Fornitore.

#### **Art. 35 GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

La Committente manleva espressamente il Fornitore dall'onere del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione) per violazioni derivanti da comportamento del conducente in capo al quale rimane la responsabilità dell'eventuale sinistro.

Qualora, in attuazione di quanto previsto all'art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, le sanzioni amministrative vengano notificate direttamente dalle Autorità Competenti alla Committente, questa provvederà al pagamento delle stesse senza il tramite del Fornitore.

Eventuali sanzioni che dovessero essere invece notificate al Fornitore, non saranno da questi pagate ma saranno respinte alle Autorità competenti per territorio, comunicando a queste che la responsabilità corrisponde alla Committente, e quindi, i costi a carico di quest'ultima.

La Committente provvederà, nei termini di legge, al relativo pagamento esonerando il Fornitore da qualsiasi incombenza in tal senso.

#### **Art. 36 MANUTENZIONI ORDINARIA E STRAORDINARIA**


La formula del noleggio lungo termine "Full Service" comprende la manutenzione ordinaria e straordinaria degli autocarri. Tutti i costi derivanti da tali interventi s'intendono remunerati dal canone offerto dal Fornitore, senza che riguardo agli stessi il Fornitore possa reclamare alcunché nei confronti della Committente.

Per ciò che concerne la manutenzione ordinaria, il Fornitore si impegna a far effettuare gli interventi entro le 24 ore successive all'ora di consegna presso il Centro di servizio autorizzato (esclusi sabato, domenica e festivi), a condizione che l'intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali o equivalenti non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia particolarmente complesso e fermi comunque gli obblighi del Fornitore di assegnazione di un autocarro sostitutivo analogo alla tipologia dell'autocarro in questione.

La Committente potrà chiedere la sostituzione dell'autocarro qualora si siano resi necessari, entro un anno dalla consegna, almeno sei interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza (non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza,



	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 25 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

colpa grave da parte del conducente dell'autocarro o normale usura). Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resi necessari a seguito di sinistri.

Ai fini del presente capitolato, s'intendono:

a) *Manutenzione ordinaria*: il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici degli autocarri, dal Fornitore o, comunque, con frequenze tali da garantire l'efficienza dell'autocarro in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti dell'autocarro che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es.: candele, pastiglie freni, pneumatici, spazzole tergicristalli, filtri, olio e liquidi, etc.). Rientrano nella definizione anche gli interventi post-vendita assicurati dal costruttore (c.d. "tagliandi") e i controlli obbligatori sui gas di scarico previsti dalla normativa vigente nel territorio regionale. Tutti gli autocarri dovranno essere muniti, nel cruscotto, di segnalatore di avviso scadenza manutenzione ordinaria / tagliando, quindi il sistema, a cruscotto, dovrà in tutti i casi segnalare i chilometri mancanti al prossimo tagliando come previsto dal fabbricante.

b) *Manutenzione straordinaria*: ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi, guasti o comunque non funzionanti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità dell'autocarro e renderlo atto all'uso (es.: rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, etc.).

Sono considerati manutenzione straordinaria anche:

- gli interventi di ripristino che si rendano necessari a seguito di sinistri;
- I ricambi e gli accessori installati sugli autocarri dovranno in ogni caso essere quelli originali, prescritti, approvati o consigliati dal costruttore.

I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Fornitore sul territorio nazionale, ed a richiesta su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso dell'autocarro su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio dell'autocarro.


Il Fornitore dovrà assicurarsi che nella manutenzione degli autocarri siano utilizzati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità, oli lubrificanti rigenerati o che rispettino i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai lubrificanti, come previsto dal D.M. 8 maggio 2012 (in attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 24).

La Committente si riserva di richiedere informazioni a proposito dei lubrificanti utilizzati (produttore e nome commerciale, tipologia del prodotto, eventuale possesso dell'etichetta Ecolabel).

Altre riparazioni: il Fornitore provvederà ad ogni riparazione di carrozzeria sia che questa si sia resa necessaria a causa di un guasto ad una componente dell'autocarro riconducibile a carrozzeria come ad es. serrature, meccanismi alza vetro, sedili e imbottitura degli stessi per usura, guarnizioni, sia a causa di incidenti, passivi e attivi, che dovranno essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte della Committente.

L'autocarro sarà riparato presso le carrozzerie convenzionate (o Centri di Servizio), a regola d'arte ed in modo da escludere qualsiasi conseguenza negativa alla Committente ed ai conducenti da questa delegati, dovuti ad interventi male effettuati che rendano insicuro l'uso dell'autocarro.

Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, la Committente potrà far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità dell'autocarro, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di € 150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa. La spesa sostenuta dalla Committente sarà rimborsata dal Fornitore, previo invio, entro 30 giorni dalla avvenuta riparazione, della fattura ad esso intestata.

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 26 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

#### **Art. 37 ASSISTENZA/SOSTITUZIONE PNEUMATICI**

Tutti i pneumatici, compresi quelli in dotazione, dovranno essere nuovi, di prima fascia, ad esempio Continental, Bridgestone, Good Year, Hankook, Michelin, Pirelli, Yokohama, del tipo "All Season o 4S o All Weather, M+S", con la formula di fornitura illimitata per l'intera durata dei singoli contratti.

È richiesta l'attività di assistenza e sostituzione pneumatici da effettuarsi presso le Officine Autorizzate dal Fornitore.

Gli interventi di sostituzione pneumatici dovranno avere inizio entro un massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta della Committente. Tutte le operazioni di consegna/ritiro dovranno essere sempre preventivamente concordate direttamente con l'utilizzatore e/o Direttore dell'esecuzione o un suo Delegato.

Per l'intervento di sostituzione pneumatici è previsto un fermo macchina massimo di 24 ore.

In caso di ritardo nelle riconsegne rispetto ai termini sopra indicati, sarà facoltà della Committente applicare una penale pari a 20 euro per ogni giorno e per ogni autocarro.

Il Fornitore si impegna a sostituire il treno di pneumatici (n. 4 pneumatici) del tipo denominato "4S o All Season o All Weather M+S ogni 30.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza con altrettanti pneumatici di "Prima fascia" di misura, indice di carico e di velocità previsti dal libretto del singolo mezzo. Gli pneumatici successivi a quelli forniti dalla casa costruttrice dovranno avere le migliori caratteristiche disponibili sul mercato per il singolo modello per quanto riguarda efficienza energetica e frenata su bagnato, con riferimento al REGOLAMENTO UE 1222/2009.

La quantità di pneumatici, per autocarro, richiesti e da sostituire durante l'intera durata del contratto di noleggio inclusi nel canone di noleggio è illimitata.

È altresì a carico del Fornitore la sostituzione degli pneumatici, oltre i limiti sopra riportati, anche prima del raggiungimento dei 30.000 chilometri quando lo spessore del battistrada risulti inferiore a 2 mm.

Se si rendesse necessario il cambio di un solo pneumatico, qualora quello vecchio sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo, dovranno essere sostituiti entrambi.

È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per asse ed i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli sul restante asse.

Nel canone di noleggio, inoltre, si intendono compresi gli interventi di sostituzione valvole, equilibratura, convergenza e/o di assetto geometrico degli pneumatici che dovessero rendersi necessari.

Tutti i costi derivanti da detti interventi sono compresi nella remunerazione a corpo dall'importo contrattuale.

#### **Art. 38 LOGHI**


Gli autocarri non dovranno essere contrassegnati da loghi né da scritte identificative del Fornitore, in nessun punto, con particolare riferimento al lunotto termico e alla cornice della targa posteriore, se non previa autorizzazione da parte della Committente.

#### **Art. 39 IRREPARABILITÀ E FURTO**

In caso di danno irreparabile o in caso di furto trascorsi 30 giorni non saranno più dovuti i canoni di noleggio residui.

#### **Art. 40 INTERVENTI A CARICO DELLA COMMITTENTE**

Qualora la causa dell'inconveniente che ha reso necessario l'intervento di straordinaria manutenzione sia imputabile a dolo o a colpa grave dell'utilizzatore, il Fornitore ha diritto, in deroga

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 27 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

a quanto previsto dal presente Capitolato, al rimborso delle relative spese, eccettuate quelle per le quali ha o avrebbe avuto diritto ad un indennizzo assicurativo.

Le somme dovute ai sensi dei commi precedenti saranno fatturate separatamente, e pagate nei termini e con le modalità previsti dal presente Capitolato.

Ai fini del primo comma, il Fornitore dovrà comunicare alla Committente le coperture assicurative di cui fruiscono gli autocarri noleggiati, con l'indicazione dei relativi massimali.

Il Fornitore ha inoltre l'obbligo di comunicare alla Committente l'ammontare degli indennizzi effettivamente conseguiti.

#### **Art. 41 RIPARAZIONI DI CARROZZERIA E REVISIONI**

È a carico del Fornitore qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto ad una componente dell'autocarro riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alzavetri, sedili, guarnizioni, etc.), sia che derivi da sinistri (passivi o attivi).

L'autocarro sarà riparato presso i Centri di servizio del Fornitore.

Il costo e la programmazione delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse eventuali operazioni preliminari alla stessa revisione, sono a carico del Fornitore. La Committente non sarà responsabile di eventuali contestazioni imputabili a mancate revisioni, quando queste non siano state per tempo comunicate dal Fornitore. La Committente sarà invece responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non abbia messo a disposizione l'autocarro da sottoporre a revisione.

Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente le date ed i luoghi ove gli autocarri dovranno trovarsi per essere sottoposti alle operazioni di controllo dei gas di scarico e, qualora coincidenti, a revisione.

Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con la Committente.

#### **Art. 42 AUTOCARRO SOSTITUTIVO**

Il canone mensile prevede la fornitura di un autocarro sostitutivo:

- (i) quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore alle 24 ore lavorative;
- (ii) per furto e/o incendio dell'Autocarro noleggiato;
- (iii) quando, anche a seguito della riparazione, l'Autocarro non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente;
- (iv) per danno grave dell'Autocarro che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore.


Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi riportati sopra ai punti ii), iii) e iv), il Fornitore dovrà mettere a disposizione della Committente un autocarro sostitutivo per un periodo pari al tempo necessario alla restituzione dell'Autocarro "fermo". Si precisa che la comunicazione di non riparabilità di cui al punto iv) deve essere inoltrata dal Fornitore entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi del danno che ne ha causato l'irreparabilità.

L'Autocarri dovrà essere messo a disposizione entro 3 (tre) ore lavorative dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio e/o altro.

La vettura sostitutiva dovrà essere di categoria e alimentazione analoga a quella oggetto di sostituzione.

Il servizio di autocarro sostitutivo sarà garantito sul solo territorio della regione Marche.

Resta inteso che, nel caso il Fornitore si avvalga di società di noleggio, la Committente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società. A tale scopo il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare la

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 28 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

Committente da ogni problema.

Il ritiro e la riconsegna dell'autocarro sostitutivo dovranno avvenire presso il luogo indicato dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, in comune accordo con il Rappresentante del Fornitore.

L'autocarro sostitutivo dovrà essere riconsegnato dalla Committente entro il termine massimo di 1 giorno lavorativo dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita. Nei casi di danno grave, furto, Autocarro riparato in modo non idoneo all'uso, la riconsegna deve avvenire entro massimo 60 giorni dalla consegna dell'autocarro sostitutivo. In tali casi, il contratto si intende risolto e la Committente potrà ordinare un nuovo autocarro di pari caratteristiche.

#### **Art. 43 SOCCORSO STRADALE**

Dovrà essere previsto un servizio di soccorso stradale, operante 24h su 24h, tutti i giorni dell'anno, che garantisca le seguenti prestazioni minime:

- traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino ad un Centro di Servizio indicato dal Fornitore ove possano essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco;
- in caso di non riparabilità dell'autocarro, assistenza al conducente ed ai passeggeri affinché possano proseguire il viaggio, raggiungere il Centro di Servizio più vicino indicato dal Fornitore, ottenere un autocarro sostitutivo, reperire un albergo, etc.;
- qualora il fermo autocarro si verifichi oltre i 50 km dal comune di ricovero dell'autocarro in questione, trasferimento a proprie spese dell'autocarro e riconsegna dello stesso presso il Centro dedicato e indicato dal Fornitore più vicino al punto di ricovero del suddetto autocarro.

Detto servizio di soccorso stradale potrà essere prestato dal Fornitore o da altra società da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata preventivamente alla Committente in ogni caso i relativi oneri, diretti ed indiretti, faranno carico esclusivamente al Fornitore.

Qualora gli Autocarri debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi alla Committente.

Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente dell'autocarro e reso disponibile entro 2 ore, fatto salvo particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato. La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporterà l'applicazione della penale prevista dal presente capitolato d'oneri oltre al riaddebito delle spese sostenute dalla Committente. Tale servizio deve prevedere un numero telefonico attivo 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno.

Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, ed a richiesta su quello dei paesi UE e della Svizzera. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o a far rimpatriare l'Autocarro.


La mancata prestazione dei soccorsi, alle condizioni indicate nel presente articolo, anche se imputabile alla società incaricata dal Fornitore, si considera a tutti gli effetti inadempienza di quest'ultimo e comporta, oltre alle altre conseguenze previste dalla legge e dal presente capitolato, l'applicazione di una penale pari a € 300,00.

#### **Art. 44 CONSEGNA DELLA FORNITURA – PENALI PER RITARDO**

La consegna degli Autocarri avverrà, a cura e spese del Fornitore, a seguito di comunicazione del Referente del Fornitore e previa l'accettazione del Direttore dell'esecuzione della Committente, nei luoghi da quest'ultimo indicati, che saranno comunque nell'ambito della Regione Marche (maggiormente sul territorio della provincia di Pesaro Urbino).

I termini di consegna o di fornitura sottoindicati decorrono, salva diversa disposizione, dalla data di ricevimento di ogni richiesta di consegna effettuata dalla *Committente*.

La consegna dovrà avvenire tassativamente entro 150 giorni naturali consecutivi dalla data della

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 29 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

richiesta di consegna effettuata dalla Committente. I tempi massimi di consegna possono essere estesi di 15 giorni, se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1) e di 30 giorni se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di Agosto.

Il termine di consegna inizierà a decorrere dalla data di ricevimento dell'ordine sull'indirizzo di posta certificata o posta elettronica comunicata in sede di offerta. Entro 3 (tre) giorni lavorativi da tale data, il Fornitore dovrà inviare una comunicazione alla Committente nella quale indicherà la data prevista per la consegna degli autocarri (eventualmente comprensiva dell'estensione temporale di cui sopra).

Il Fornitore invierà comunicazione scritta alla Committente (a mezzo PEC o e-mail) almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della messa a disposizione dell'autocarro, fatto salvo quanto previsto per la mancata consegna.

La consegna dovrà avvenire in un giorno lavorativo nell'orario concordato tra Committente e Fornitore.


Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno successivo a quello della consegna dell'autocarro presso la sede indicata dalla Committente al momento dell'invio dell'ordine.

La Committente potrà rifiutare la presa in consegna degli autocarri nuovi se non coincidenti con quanto richiesto.

Il Direttore dell'esecuzione o un suo Delegato, prenderà in consegna gli autocarri, sottoscrivendo apposito verbale, la quale non vale in alcun modo come collaudo o accettazione della prestazione. Questo documento dovrà contenere almeno quanto segue:

- ✓ il consenso che autocarri siano conformi alle schede tecniche;
- ✓ la documentazione di bordo richiesta dal Codice della Strada e le normative di riferimento, ad esempio, Certificato assicurativo, Carta di circolazione, Libretto di assistenza e garanzia, ecc;
- ✓ numero di contratto della Committente;
- ✓ codice CIG;
- ✓ Percorrenza contrattuale;
- ✓ Numeri di targa e telaio;
- ✓ presenza doppie chiavi, chiave master (se prevista e consegnata), doppione di radiocomando antifurto (se previsto);
- ✓ presenza attrezzi di emergenza, il segnalatore di emergenza, kit gonfiaggio, ruota di scorta, ruotino (quello richiesto);
- ✓ presenza a bordo di copia del certificato assicurativo, della carta verde, della carta di circolazione, copia del rispettivo contratto di noleggio dovutamente sottoscritto e del manuale operativo;
- ✓ Constatazione o meno di danni visibili;
- ✓ Chilometri alla consegna;
- ✓ Data e ora consegna;

Al momento della consegna, gli autocarri dovranno essere dotati di copia del certificato assicurativo, della carta verde, della carta di circolazione, copia del rispettivo contratto di noleggio dovutamente sottoscritto e del manuale operativo. Gli autocarri dovranno essere dotati di doppie chiavi, chiave master (se prevista), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del telecomando dell'antifurto (se previsto). L'attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto dal Codice della strada.

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 30 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

Una copia del verbale rimarrà in possesso del Fornitore, l'altra sarà consegnata al Direttore dell'esecuzione del contratto o un suo Delegato.

Il verbale di consegna sarà parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti.

Il Fornitore dovrà tenere aggiornata la Committente su eventuali fatti o impedimenti, che potrebbero far slittare i tempi di consegna. In particolare, in caso di eventi non controllabili dal Fornitore, comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali scioperi della Motorizzazione o degli autotrasportatori su strada o rotaia, eventi socio-politici, riduzione della produzione negli stabilimenti di origine degli autocarri, calamità naturali, epidemie) che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto nel presente articolo, fermo restando che il Fornitore dovrà in ogni caso attivarsi e porre in essere tutto quanto nelle proprie possibilità affinché i tempi massimi di consegna dell'autocarro siano rispettati, lo stesso dovrà immediatamente inviare alla Committente una comunicazione in merito, adducendo le motivazioni e la documentazione necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna degli autocarri oggetto dell'Ordinativo. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente con un preavviso minimo di 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista. Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, che non potrà eccedere i 45 (quarantacinque) giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista; entro la seconda data l'autocarro deve essere obbligatoriamente consegnato.

In seguito alla comunicazione del ritardo, la Committente potrà richiedere, e il Fornitore sarà tenuto a consegnare, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, un autocarro in preassegnazione obbligatoria con le caratteristiche degli autocarri in preassegnazione facoltativa allo stesso importo di canone di quello ordinato.

Trascorso inutilmente tale termine, la *Committente* avrà la facoltà di applicare una penale pari al 2 (*due*) *per mille* dell'importo di ogni ordinativo per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza massima del 10% dell'importo del singolo ordinativo stesso. In caso di raggiungimento - per penali addebitate al *Fornitore* - del 10% dell'importo contrattuale, la *Committente* si riserva comunque la facoltà di risolvere il contratto per colpa del *Fornitore* stesso ed il diritto al risarcimento delle perdite e dei maggiori danni.


Le suddette penali potranno non trovare applicazione qualora il *Fornitore* non sia stato in grado di rispettare i termini e/o le condizioni contrattuali per cause di forza maggiore (ad esempio pubbliche calamità, eventi atmosferici di portata oltre le misure delle normali previsioni di andamento stagionale invernale, etc.), ritenute tali ad insindacabile giudizio della *Committente*.

Gli importi relativi alle penali saranno fatturati dalla *Committente* al *Fornitore* e riscossi, anche mediante compensazione, trattenendone in tal caso il relativo importo in sede di pagamento al *Fornitore* delle fatture, a partire da quella relativa alle forniture svolte nel periodo di competenza.

La consegna della fornitura alla *Committente* non costituisce accettazione della fornitura stessa.

Salvo diversa pattuizione scritta, le consegne vengono eseguite DDP (Delivered Duty Paid – Reso Sdoganato) presso i locali indicati dalla Committente, all'interno della regione Marche, maggiormente nella provincia di Pesaro Urbino, indipendentemente dal fatto che tali locali siano nella disponibilità giuridica della *Committente*; in ogni caso e fino alla consegna alla *Committente*, tutti i rischi relativi alla fornitura sono a carico del *Fornitore*. La *Committente* riconoscerà valide esclusivamente le quantità risultanti dai controlli effettuati da propri addetti e si riserva di reclamare la difformità tra le quantità dichiarate nel D.D.T. (Documento di Trasporto) e quelle effettivamente pervenute entro 60 (sessanta) giorni dalla data della consegna.

Il Fornitore dovrà tenere aggiornata la Committente su eventuali fatti o impedimenti, che potrebbero far slittare i tempi di consegna. In particolare, in caso di eventi non controllabili dal Fornitore, comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali scioperi della Motorizzazione o degli autotrasportatori su strada o rotaia, eventi socio-politici, riduzione della produzione negli stabilimenti di origine degli autocarri, calamità naturali, epidemie) che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto nel presente capitolato, fermo restando che il Fornitore dovrà in ogni caso attivarsi e porre in essere tutto quanto nelle proprie possibilità affinché i tempi massimi di consegna dell'autocarro siano rispettati, lo stesso dovrà immediatamente inviare alla Committente una comunicazione in merito, adducendo le motivazioni e la documentazione

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 31 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna degli autocarri oggetto dell'Ordinativo. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente con un preavviso minimo di 5 Giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista.

Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, che non potrà eccedere i 45 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista; entro la seconda data l'autocarro deve essere obbligatoriamente consegnato.

In seguito alla comunicazione del ritardo, la Committente potrà richiedere, e il Fornitore sarà tenuto a consegnare, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, un autocarro in preassegnazione obbligatoria con le caratteristiche simili degli autocarri in preassegnazione facoltativa allo stesso importo di canone di quello ordinato.

Gli autocarri in preassegnazione obbligatoria, anche se reperiti presso altre società di noleggio, si applicano le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per degli autocarri ordinati.

Il periodo di preassegnazione obbligatoria non sarà considerato come periodo contrattuale.

#### **Art. 45 OBBLIGHI LEGALI**

Tutte le vetture noleggiate dovranno essere in regola con le norme vigenti.

#### **Art. 46 SINISTRI STRADALI**

Il Fornitore provvederà alla gestione dei sinistri stradali che siano occorsi agli autocarri noleggiati, curando tutti i conseguenti rapporti, anche processuali, con le controparti e le compagnie di assicurazione.

#### **Art. 47 SERVIZIO DI RICEZIONE CHIAMATE**

Il Fornitore dovrà attivare un servizio di ricezione chiamate per tutti i giorni dell'anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle 08:30 alle 17:30.

Il servizio avrà funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazioni e in particolare:

- richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
- richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- richieste di consulenza sui servizi in Accordo Quadro;
- elenco dei centri di servizio disponibili sul territorio;
- altre richieste di informazione.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione per l'erogazione del servizio:


- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere le chiamate;
- un indirizzo di posta elettronica.

Nell'orario non coperto dal servizio, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un sistema di cortesia che accolga l'utente e indichi l'orario di erogazione del servizio.

Le risposte alle richieste di informazioni dovranno essere comunicate alla Committente telefonicamente o all'indirizzo e-mail. Il fornitore è tenuto a tenere traccia.

Il fornitore dovrà anche fornire un numero telefonico,

- a) Per le richieste di servizi periodici, prenotazioni tagliandi, prenotazioni sostituzione pneumatici, prenotazioni manutenzioni straordinaria, ecc., raggiungibile nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 18:00;
- b) Per le emergenze, e quindi, per richiesta intervento soccorso stradale tutto l'anno, 24 ore su 24.

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 32 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

**Art. 48 CENTRI DI SERVIZIO**

Il Centro di servizio è il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza o di carrozzeria o di sostituzione pneumatici previsti nel presente Capitolato. Il Fornitore è tenuto a garantire l'esistenza sul territorio delle Regioni Marche ed Emilia-Romagna, ed a richiesta, eventualmente, sull'intero territorio italiano di una rete di Centri di servizio, presso i quali sia garantita l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici.

Il Centro di servizio o l'insieme dei Centri di servizio operanti in un determinato luogo, dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna degli Autocarri in tutti i Giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 8:00 e le ore 18:00).

**Art. 49 CANONE DI NOLEGGIO**

La Committente corrisponderà al Fornitore un canone di noleggio per ciascun autocarro, determinato su base mensile in relazione alla scheda dello stesso e ai prezzi unitari indicati in sede di offerta. Il canone remunera tutti i lavori, servizi, prestazioni e forniture effettuati dal Fornitore in virtù del contratto previsti nel presente capitolato d'oneri.

Oltre a quanto previsto nel comma precedente, il Fornitore non potrà richiedere nessun pagamento alla Committente, nemmeno a titolo di rimborso spese, se non nei casi espressamente previsti dal presente capitolato d'oneri.

La riduzione del canone per fermo macchina, nei casi previsti dal presente capitolato, si determina in ragione di un trentesimo dell'importo mensile del canone per ogni giorno.

In tale computo, si tiene conto anche dei giorni festivi compresi nel periodo di riferimento; il numero dei giorni è sempre arrotondato per eccesso a giorno intero.

**Art. 50 AGGIORNAMENTO DEL CANONE**

I prezzi indicati dal Fornitore nella propria offerta s'intendono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto, non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione degli stessi né abbuono in caso di aumento di costi derivante da qualsivoglia ragione.

I canoni si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

**Art. 51 GESTIONE PRATICHE PER SMARRIMENTO TARGA/CARTA DI CIRCOLAZIONE**

La reimmatricolazione dell'autocarro, in caso di smarrimento targa, sarà compensata con un corrispettivo unitario per ciascuna pratica pari a Euro 190,00 (Euro centonovanta/00) comprensivo degli oneri di legge quali ad esempio i valori bollati. Tale importo potrà essere rivisto, in aumento o in diminuzione, esclusivamente in caso di variazione di detti oneri di legge, limitatamente e corrispondentemente alle suddette variazioni.

Il duplicato della carta di circolazione, in caso di smarrimento della stessa, sarà compensato con un corrispettivo unitario per ciascuna pratica pari a Euro 62,00 (Euro sessantadue/00) comprensivo degli oneri di legge quali ad esempio i valori bollati. Tale importo potrà essere rivisto, in aumento o in diminuzione, esclusivamente in caso di variazione di detti oneri di legge, limitatamente e corrispondentemente alle suddette variazioni.

**Art. 51 PERCORRENZE CHILOMETRICHE**

Nel caso in cui, da un esame delle percorrenze effettuate, si possa ipotizzare uno scostamento dal monte chilometrico originariamente previsto per ogni autocarro, il Fornitore potrà sottoporre alla Committente eventuali proposte di modifica tariffaria,


Sarà cura del Fornitore presentare proposte sulla base delle percorrenze rilevate.

Alla scadenza di ogni contratto, verranno addebitati alla Committente i chilometri in più o in meno rispetto alla percorrenza contrattuale prevista, senza alcuna franchigia.

L'addebito per percorrenze superiori avverrà per il 100% dell'importo (es. nel caso di contratto 60 mesi/100.000 km con percorrenza a fine contratto di 108.820 km, saranno addebitati 8.820 km).

Il rimborso per le percorrenze inferiori avverrà per il 30% della differenza tra la percorrenza



	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 33 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

chilometrica contrattuale e i chilometri effettivamente percorsi a fine contratto (es. nel caso di contratto 602 mesi/100.000 km con percorrenza a fine contratto di 78.000 km, saranno rimborsati  $[100.000 - 78.000] \times 30\% = 6.600$  km).

Il costo dei chilometri in eccesso o in difetto sarà calcolato utilizzando la seguente formula:

$$P = (0,30 * \text{Canone} * N) / \text{km}$$

dove

P = costo per Km in eccesso o in difetto

0,30 = coefficiente di abbattimento

Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa)

N = durata del noleggio espressa in mesi

Km = percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggi

In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale sarà proporzionata al periodo effettivo di detenzione dell'autocarro. Pertanto, il rimborso o l'eccedenza chilometrica saranno valutati in funzione della percorrenza effettiva dell'autocarro al momento della restituzione. Ad esempio, in caso di contratto originario pari a 60 mesi/100.000 km, quindi con percorrenza media pari a 1.667 km al mese, se il contratto si interrompe al quarantacinquesimo mese, la percorrenza modificata, in funzione della quale si dovrà valutare se procedere con il rimborso o con l'eccedenza chilometrica, sarà pari a 74.995 km.


## **Art. 52 RICONSEGNA DEGLI AUTOCARRI**

Sarà cura del Fornitore contattare la Committente almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto, per fissare un appuntamento per la restituzione.


Gli autocarri saranno riconsegnati dalla Committente, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato, presso la sede originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore) e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il "normale stato di usura". Per "normale stato di usura" si intende il deterioramento dell'autocarro dovuto all'appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura.

Durante il corso di validità dei contratti attuativi, il Fornitore potrà indirizzare alla Committente, anche attraverso i canali di comunicazione previsti dall' Accordo Quadro, comunicazioni per sensibilizzarle al corretto uso degli autocarri assegnati.

A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, sono di seguito evidenziate alcune differenze di massima tra "normale usura" e "danno":

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 34 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

NORMALE USURA	DANNO
<b>Verniciatura, Carrozzeria</b>	
Piccoli graffi lunghi fino a 10 cm (rimuovibili con lucidatura meccanica) Ammaccature fino a 2 cm Max due ammaccature per pannello Piccole scheggiature senza ruggine	Graffi più lunghi di 10 cm (non rimuovibili con lucidatura meccanica) Ammaccature più estese di 2 cm Ammaccature con principio di corrosione Scheggiature con ruggine
<b>Griglie, Paraurti</b>	
Per paraurti verniciati: segni e graffi che non penetrino lo strato di colore Per paraurti testurizzati e non dipinti: graffi leggeri, incisioni, piccole ammaccature (fino a 2 cm di diametro) Max 2 aree di danneggiate per il paraurti (senza incisione o ruggine) Leggero scolorimento	Griglie rotte o con crepe o incisioni Graffi numerosi, crepe numerose o ammaccature oltre i 2 cm Graffi evidenti e numerosi Danni numerosi che causino deformazione
<b>Pneumatici e cerchi</b>	
Pneumatici con battistrada min. pari a 2 mm o comunque conformi alle norme vigenti Segni o graffi minimi sul cerchio o copri cerchio	Pneumatici con danni, urti, crepe o tagli Pneumatici lisci o con danni alle tele o al battistrada Pneumatici sgonfi a causa di danni o penetrazione di corpo estraneo Copricerchi mancanti, rotti o vistosamente graffiati Ruota di scorta mancante, se in dotazione <i>Tyre kit</i> mancante o incompleto, se in dotazione

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 35 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

<b>Fanali e cristalli</b>	
Scheggiature superficiali di fari, antinebbia o frecce che non rischiano di causare rottura del vetro o non ne compromettano il funzionamento Scheggiature dei cristalli inferiori a 1 cm che non ostruiscano la visuale	Scheggiature che causino rottura del vetro Crepe o scheggiature che compromettano il funzionamento dei fari Scheggiature dei cristalli superiori a 1 cm o che ostruiscano la visuale
<b>Specchi retrovisori e accessori esterni</b>	
Segni e graffi leggeri (max 5 cm di lunghezza e 1 mm di profondità) che non incidano la vernice	Segni e graffi leggeri oltre 5 cm di lunghezza e 1 mm di profondità o che incidano la vernice Deformazione degli specchi
<b>Selleria e rivestimento interno del tetto</b>	
Sedili con usura da normale utilizzo Deformazioni del sedile dovute al peso dell'autista Rivestimento del tetto leggermente consumato o sporco	Macchie estese e sporco non rimovibile tramite normale pulizia Imbottiture strappate o bruciate Sporco del rivestimento interno del tetto non rimovibile tramite normale pulizia Deformazione del materiale del rivestimento, tagli, strappi
<b>Cruscotto, moquettes e pannelli interni</b>	
Supporti per telefono rimasti a bordo Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) purché in zone poco visibili Segni sui tappeti dovuti a normale uso Corona del volante leggermente consumata dall'uso	Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) in zone visibili Sporco sui tappeti non rimovibile tramite normale pulizia Tappeti con strappi o macchie estese Rivestimenti con fori, strappi o deformazioni

Il Fornitore è tenuto a redigere un verbale di riconsegna dell'autocarro (Modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna), nel quale saranno annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria o di meccanica. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto o da persona da questo incaricata. Tale sottoscrizione non costituisce automatica accettazione degli eventuali danni descritti nel verbale di riconsegna dal Fornitore o da altra società dallo stesso autorizzata per il ritiro degli Autocarri, bensì definisce, in maniera certa ed inequivocabile, la data di restituzione dell'autocarro e, quindi, la chiusura del contratto di noleggio a lungo termine. Qualora non espressamente prevista dal Fornitore, la committente potrà richiedere la perizia contestuale al momento della restituzione dell'autocarro. Tale servizio potrà prevedere un corrispettivo da concordare tra le parti.


Eventuali spese di ripristino dell'autocarro, non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati, saranno addebitate per intero alla Committente, previa dichiarazione di congruità di questa.

In caso di mancata dichiarazione di congruità da parte della Committente, le parti nomineranno di comune accordo un perito, il cui giudizio sarà insindacabile.

Eventuali danni dovuti a montaggio di accessori o modifiche all'allestimento non preventivamente autorizzati dal fornitore saranno a totale carico della Committente.

#### **Art. 53 REPORTISTICA**

Con cadenza mensile o a richiesta della committente, il fornitore deve garantire il servizio di reportistica che consiste nel predisporre ed inviare le informazioni relative ad ogni aspetto

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 36 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

gestionale ed economico concernente l'erogazione dei servizi oggetto dell'accordo quadro.

**Art. 54 RICALCOLO**

Le Parti potranno eventualmente concordare, nell'ambito della durata dell'accordo, possibili modalità di ricalcolo del canone in funzione di previsione di percorrenze chilometriche difformi da quelle inizialmente pattuite.

**Art. 55 RICONSEGNA DEGLI AUTOCARRI**

Al momento della riconsegna degli Autocarri questi saranno ritirati, a cura e spesa del Fornitore, a seguito di apposito verbale di riconsegna, nei luoghi preventivamente comunicati dalla Committente.

Qualora il Fornitore non prenda in consegna i suddetti autocarri entro 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione dalla Committente, questa declina qualsiasi obbligo od onere in relazione alla custodia e alla conservazione degli stessi.

Dalla data del ritiro cessa l'obbligo di corrispondere il canone di noleggio; in caso di riconsegna anticipata degli autocarri la corresponsione del canone si ferma con la data di trasmissione dell'ordine di riconsegna anticipata.

All'atto del ritiro, gli incaricati del Fornitore e della Committente redigeranno un apposito verbale, dal quale dovranno risultare i dati identificativi dell'autocarro, il giorno e l'ora in cui è avvenuto il ritiro, la percorrenza complessiva indicata dal contachilometri dell'autocarro e gli eventuali rilievi sul suo stato. Dopo il ritiro la Committente non accetterà alcuna contestazione relativa allo stato dell'autocarro che non trovi riscontro nell'anzidetto verbale.

**Art. 56 RICONSEGNA ANTICIPATA**

In caso di restituzione di un autocarro prima della scadenza prevista, da comunicare con 30 giorni di preavviso, la Committente sarà tenuta a pagare, a titolo onnicomprensivo di indennizzo di qualsiasi tipo, un importo pari a:

- 2 mesi di canone, se la restituzione avviene nell'ultimo anno di Noleggio;
- 4 mesi di canone, negli altri casi.

Qualora la riconsegna anticipata avvenga per i seguenti motivi, e cioè, per le perdite del servizio a seguito dell'espletamento delle gare d'ambito o altre per i servizi che gestisce la Committente, saranno corrisposti esclusivamente 2 ulteriori mesi di canone dalla data della cessazione di detti servizi.

**Art. 57 ANNULLAMENTO ORDINI**


In casi di forza maggiore e per circostanze non imputabili alla Committente, questa potrà annullare gli ordini relativi a singoli autocarri, mediante comunicazione scritta. Il Fornitore potrà essere applicate le seguenti penali:

- nessuna penale fino al 1° giorno dall'emissione dell'Ordine;
- 2 canoni fino ad immatricolazione dell' Autocarro;
- 4 canoni successivamente all'immatricolazione.

**Art. 58 DISPOSIZIONI GENERALI SULLE PENALI**

L'ammontare delle penali applicate ai sensi del presente capitolato potrà essere portato in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati o, in mancanza, dalla cauzione. A tal fine non vi è necessità di assenso né di emissione di nota di credito da parte del Fornitore.

2. Il Fornitore non potrà chiedere la mancata applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente capitolato d'oneri per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare dette circostanze alla Committente entro cinque giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza.

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 37 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

La Committente darà comunicazione di avvio del procedimento allegando descrizione circostanziata.

La contestazione dell'inadempienza è comunicata a mezzo PEC, verso cui l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro e non oltre 10 giorni.

In caso di mancata presentazione o non accoglimento delle controdeduzioni la Committente procederà all'applicazione delle penali ed alla relativa comunicazione al Fornitore dell'esito del procedimento.


Qualora il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, e la Committente valutati l'interesse pubblico e l'urgenza, può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Fornitore stesso, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Committente.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, la Committente può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del Fornitore, ovvero negli ulteriori modi previsti dalla legge.

Le penali a carico del Fornitore saranno prelevate dalle competenze ad esso dovute operando detrazioni sulle fatture emesse dal Fornitore. L'ammontare delle penali applicate ai sensi del presente capitolato potrà essere portato in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati o, in mancanza, dalla cauzione.

Sono previste le seguenti penali:

- a) per inosservanza del termine di consegna degli Autocarri sarà applicata una penale di € 200,00 (duecento/00) per giorno di ritardo naturale e consecutivo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- b) per inosservanza dei termini previsti per la messa a disposizione dell'autocarro sostitutivo nel termine stabilito sarà applicata la penale di € 25,00 (venticinque/00) per ogni ora di ritardo naturale e consecutiva;
- e) per inosservanza dei termini previsti per il soccorso stradale sarà applicata la penale di € 120,00 (centoventi/00) per ogni ora di ritardo naturale e consecutiva, oltre che l'addebito delle spese sostenute dalla Committente;
- f) in caso di mancata comunicazione della variazione dell'elenco dei Centri di servizio sarà applicata la penale di € 300,00 (trecento/00) per ogni disservizio provocato;
- g) in caso di ritardata attivazione del sistema informativo per la gestione reportistica sarà applicata una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo;
- i) per inosservanza del termine previsto per il ritiro degli Autocarri sarà applicata la penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo naturale e consecutiva;
- j) per ripetute o gravi difficoltà di comunicazioni, per notizie errate o fuorvianti da parte di numero verde penale di € 100,00 (cento/00);
- l) per ripetute difficoltà di comunicazione con il soggetto referente del Fornitore penale di € 200,00 (duecento/00);
- m) in caso che le officine o i centri di servizio risultino chiusi in orario di servizio come previsto dal presente capitolato o comunque negligenti nello svolgimento delle loro funzioni penale da € 100,00 (cento/00) ad € 300,00 (trecento/00);
- n) in caso di mancata sostituzione degli autocarri per difetti di fabbricazione entro il termine previsto il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale di € 1.000,00 (mille/00);
- o) in caso di comportamenti del Fornitore negligenti o inadempienti nei confronti delle imprese collaboratrici (officine e centri servizi) anche in relazione ai pagamenti a questi dovuti, che incidano anche indirettamente sull'efficienza del servizio. anche in relazione ai pagamenti dovuti. Il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale da € 100,00 (cento/00) ad € 300,00 (trecento/0);

	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA</b>		
	<b>REVISIONE 1</b>	<b>DEL 18/05/2021</b>	<b>PAG. 38 DI 38</b>
	<b>FUNZIONE GESTIONE MEZZI E OFFICINE</b>		

p) è inoltre prevista una penale, graduata da 100 a 500 euro in base alla gravità, da applicarsi in relazione a negligenze nell'adempimento delle prestazioni dovute in base al presente capitolato, ad imperizia nel rispetto delle prescrizioni tecniche, a ripetuti comportamenti non collaborativi o elusivi che abbiano determinato disservizi o difficoltà ripetute nello svolgimento regolare ed efficiente del servizio. La presente penale sussiste anche per fatto delle imprese collaboratrici del Fornitore;

Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per la Committente, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, al Fornitore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti.

#### **Art. 59 PROVE IN INGRESSO SULLA FORNITURA – GARANZIE E COLLAUDI**

La *Committente* si riserva la facoltà di verificare, ad ogni consegna di beni forniti, anche ripartita in più lotti, prima dell'accettazione della fornitura, la conformità di essa a quanto stabilito nelle prescrizioni tecniche redatte dalla *Committente*, nonché la corrispondenza alla documentazione richiesta nel contratto.

L'accettazione della fornitura da parte della *Committente* è subordinata all'esito positivo dei controlli che potranno essere effettuati successivamente alla consegna/esecuzione.

#### **Art. 60 SUBAPPALTO**

Senza l'autorizzazione della *Committente*, è fatto divieto al Fornitore di cedere in subappalto l'esecuzione del contratto o di parti di esso.

2. Il subappalto senza il consenso della *Committente*, così come qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere in capo alla *Committente* il diritto di risolvere il contratto.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 1341/2° comma del Codice Civile, si approvano espressamente i seguenti articoli:

- Art. 1 - Oggetto della fornitura e durata del contratto
- Art. 3 - Effetto obbligatorio del contratto
- Art. 4 - Ammontare della fornitura
- Art. 6 – Normativa applicabile ed interpretazione del contratto
- Art. 7 - Garanzie e coperture assicurative
- Art. 8 - Coperture assicurative e gestione sinistri
- Art. 10 - Pagamenti - Compensazione
- Art. 12 - Revisione prezzi
- Art. 16 - Responsabilità sociale
- Art. 19 - Responsabilità del *Fornitore*
- Art. 21 - Risoluzione del contratto
- Art. 25 - Foro competente
- Art. 44 - Consegna della fornitura – Penali per ritardo
- Art. 59 - Prove in ingresso sulla fornitura – Garanzie e Collaudi

La *Committente*

Il *Fornitore*

.....

.....